



diritto & religioni

Semestrale
Anno X - n. 2-2015
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

20



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno X - n. 2-2015
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione di Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria di questo numero raccoglie tre pronunce della Corte EDU, due della Corte costituzionale, le Conclusioni del Consiglio Europeo in tema di migrazioni, la Risoluzione del Parlamento europeo relativa alla “*Situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea per gli anni 2013-2014*”, il Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142, avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”.

Nella sentenza 21 luglio 2015, n. 18766-36030/11 (*caso Oleari e altri v. Italia*), la Corte di Strasburgo si è espressa su una controversia già oggetto di una pronuncia della Corte costituzionale, in ordine alla legittimità del mancato riconoscimento legale delle unioni omosessuali nell’ordinamento italiano. A tal proposito, nella nota sentenza n. 138 del 2010, la Consulta aveva escluso il carattere discriminatorio delle norme codicistiche che riservano il matrimonio alle coppie eterosessuali, affermando che spettasse al Parlamento regolare, nei tempi, con i mezzi e i limiti fissati dalla legge, il riconoscimento giuridico dei diritti e dei relativi doveri delle coppie *same-sex*. Tornando sul punto, la Corte EDU ha invece considerato il mancato riconoscimento lesivo dell’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso laddove invocava l’applicazione dell’art. 12 CEDU (diritto al matrimonio), in quanto tale previsione «non impone un obbligo agli Stati di garantire l’accesso al matrimonio a coppie dello stesso sesso come le ricorrenti». L’Italia dovrebbe quindi individuare una «struttura legale specifica che provveda al riconoscimento e alla protezione» delle coppie formate da persone dello stesso sesso, con la precisazione che «in assenza del matrimonio, l’opzione di una unione civile o di una *partnership* registrata sarebbe la via più appropriata per le coppie dello stesso sesso». Essa perviene così alla “erosione” del tradizionale margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati sulle questioni eticamente controverse, ponendo l’accento, in particolare, sul criterio del «consenso europeo su una certa soluzione legislativa». Secondo parte della dottrina, peraltro, proprio questo criterio non risulta irresistibile, dal momento che nei paesi in cui tale riconoscimento è avvenuto, almeno nella forma giuridica dell’unione civile (attualmente in 24 Stati su 47), esso è acquisizione piuttosto recente ed ha sempre prodotto profonde fratture nel tessuto sociale interessato.

Nel caso *Parrillo* la Corte ha ritenuto che il divieto di donare alla ricerca scientifica embrioni ottenuti a seguito del ricorso a metodiche di fecondazione in vitro non sia contrario al principio di cui all’art. 8 della CEDU (rispetto della vita privata). Nel corpo della motivazione si richiama il precedente offerto dalla sentenza 18 ottobre 2011 (C-34/10 *Oliver Brüstle/Greenpeace eV*), laddove si esclude «la brevettabilità dell’invenzione qualora l’«insegnamento tecnico» oggetto della domanda di brevetto richieda in via preliminare - anche se la sua descrizione non lo menzioni - la distruzione di embrioni umani o il loro uso come materiale di partenza, qualunque sia la fase in cui questi ultimi intervengano». Se dunque, per un verso, la Corte pare escludere la riduzione dell’embrione a mero materiale di ricerca, per altro verso essa ha evitato di esprimersi, in positivo, sullo statuto dell’embrione umano, scelte che avrebbe

comportato una esplicita presa di posizione sul fondamento pre-giuridico idoneo a radicare le situazioni giuridiche riconosciute all'embrione umano.

Nel caso *Ebrahimian c. France*, infine, la Corte ribadisce una posizione ormai consolidata in tema di simboli religiosi, alla luce di un certo modo di intendere la laicità negativa, affermando la legittimità del divieto di indossare il velo imposto a una dipendente del servizio pubblico ospedaliero, in quanto misura "necessaria", in una società democratica, alla «protezione dei diritti e delle libertà altrui» e "proporzionata" allo scopo di tutelare il principio di laicità dello Stato e di assicurare l'adempimento dell'obbligo di neutralità dei servizi pubblici.

Le due pronunce della Corte costituzionale che si riportano si collocano su piani di indagine diversi.

Nella sentenza 9 ottobre 2015, n. 195 si dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 27 (Norme in tema di donazione degli organi e tessuti), per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. i), g) ed l) e comma 3, Cost. La Consulta rileva come la disciplina regionale riproduca nella sostanza una disciplina già prevista a livello statale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «anagrafi» e di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali». In tal senso, a prescindere dalla conformità o difformità della legge regionale alla legge statale, la semplice «novazione della fonte con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale costituisce causa di illegittimità della norma».

Di diverso tenore la sentenza 5 novembre 2015, n. 221, nella quale la Consulta ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della CEDU. In particolare, la Corte ha osservato come la disposizione di legge vada interpretata nel senso di escludere il carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione di attribuzione di sesso, non prescrivendo rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti, in coerenza con l'esigenza di rispondere all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive. Secondo il giudice delle leggi «Il trattamento chirurgico non deve dunque essere considerato quale requisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico», precisando, tuttavia, come rimanga «ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo». La pronuncia, pertanto, propone una lettura "conservativa" della disciplina vigente, consentendo procedimenti di rettifica di attribuzione di sesso non basati su trattamenti chirurgici, ma, al contempo, mantiene fermo l'irrinunciabile elemento della certezza e definitività dell'accertamento cambiamento.

A chiusura della sezione si propongono i testi di due importanti documenti del Consiglio europeo e del Parlamento europeo, i quali contengono orientamenti e proposte di intervento in tema di migrazioni e di promozione dei diritti umani, nonché il citato D. Lgs. n. 142 del 2015, che si colloca nella meritoria (ma ancora irrealizzata) prospettiva di implementazione di un diritto umanitario sovranazionale.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Sentenza 21 luglio 2015, n. 18766-36030/11
Caso Oleari e altri v. Italia

Possibilità di un riconoscimento legale per coppie omosessuali

Abstract: *In the case of Oliari and Others v. Italy (application no. 18766/11 and 36030/11) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 8 (right to respect for private and family life) of the European Convention on Human Rights. The case concerned the complaint by three homosexual couples that under Italian legislation they do not have the possibility to get married or enter into any other type of civil union. The Court considered that the legal protection currently available to same-sex couples in Italy – as was shown by the applicants' situation – did not only fail to provide for the core needs relevant to a couple in a stable committed relationship, but it was also not sufficiently reliable. A civil union or registered partnership would be the most appropriate way for same-sex couples like the applicants to have their relationship legally recognised. The Court pointed out, in particular, that there was a trend among Council of Europe member States towards legal recognition of same-sex couples – 24 out of the 47 member States having legislated in favour of such recognition – and that the Italian Constitutional Court had repeatedly called for such protection and recognition. Furthermore, according to recent surveys, a majority of the Italian population supported legal recognition of homosexual couples.*

Fonte: www.echr.coe.int

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – Seconda Sezione

Sentenza 27 agosto 2015, n. 46470/11

Caso Parrillo v. Italia

Proibire una donna di donare alla ricerca scientifica dei suoi embrioni ottenuti a seguito del ricorso a metodiche di fecondazione in vitro non è contrario al principio di cui all'art. 8 della CEDU (rispetto della vita privata).

[...]

Dopo aver deliberato, [la Corte] pronuncia la seguente decisione:

IN FATTO

La ricorrente, sig.ra Adelina Parrillo, è una cittadina italiana nata nel 1954 e residente a Roma. Dinanzi alla Corte è rappresentata dagli avvocati Nicolò Paoletti e Claudia Sartori del foro di Roma.

A. Le circostanze del caso di specie

I fatti della causa, come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.

Nel 2002 la ricorrente ed il suo compagno fecero ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Grazie a questa tecnica furono ottenuti cinque embrioni.

Il 12 novembre 2003 il compagno della ricorrente decedette. La ricorrente avrebbe voluto donare gli embrioni creati in vitro per la ricerca scientifica al fine di contribuire, tramite alcune cellule staminali, allo studio di terapie per le malattie difficilmente curabili.

Tuttavia, l'articolo 13 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004 (legge n. 40/2004, si veda la parte «Diritto interno pertinente») vieta la sperimentazione sugli embrioni umani, anche se finalizzata alla ricerca scientifica, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni in caso di violazione.

La ricorrente sostiene che gli embrioni in questione sono stati creati in epoca precedente a quella dell'entrata in vigore della legge sopra citata. Così, in maniera del tutto regolare aveva potuto mettere in crioconservazione gli embrioni senza procedere al loro impianto immediato (si veda l'articolo 14 della legge n. 40/2004).

B. Il diritto interno ed europeo pertinente

1. La Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina («Convenzione di Oviedo») del 4 aprile 1997

Articolo 18 – Ricerca sugli embrioni in vitro

«Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla legge, quest'ultima assicura una protezione adeguata all'embrione. La costituzione di embrioni umani a fini di ricerca è vietata.»

2. La legge n. 40 del 19 febbraio 2004 («Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita») Articolo 13 - Sperimentazione sugli embrioni umani

«1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. (...)

4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro (...)

5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.»

Articolo 14 - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni

«1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza).

2. (...)

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.»

3. Il decreto del Ministero della Salute dell'11 aprile 2008 («Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita»)

«(...) Crioconservazione degli embrioni: (...)Si dovranno considerare due diverse tipologie di embrioni crioconservati: la prima, quella degli embrioni che sono in attesa di un futuro impianto, compresi tutti quelli crioconservati prima dell'entrata in vigore della legge n. 40/2004, e la seconda, quella degli embrioni per i quali sia stato accertato lo stato di “abbandono” (...)»

4. Con decreto del 25 giugno 2009, il Ministro della Salute ha nominato una «Commissione di studio sugli embrioni crioconservati nei centri di procreazione medicalmente assistita». Nella relazione finale di tale commissione, adottata a maggioranza l'8 gennaio 2010, è esposto quanto segue:

«Il divieto legale di soppressione degli embrioni induce a ritenere che la crioconservazione possa essere interrotta solo in due casi: quando si possa impiantare l'embrione scongelato nell'utero della madre o comunque di una donna disposta ad accoglierlo o quando sia possibile accertarne scientificamente la morte naturale o la definitiva perdita di vitalità come organismo. Allo stato attuale delle conoscenze, per accertare la perdurante vitalità dell'embrione è necessario però scongelarlo, il che ci pone di fronte ad un paradosso, dato che una volta scongelato l'embrione non può essere congelato una seconda volta e se non si provvede ad un suo immediato impianto in utero, se ne causa inevitabilmente la sua morte. Di qui la prospettiva tuzioristica di una possibile conservazione a tempo indeterminato degli embrioni congelati. È da ritenere però che il progresso della ricerca scientifica consentirà di individuare criteri e metodologie per diagnosticare la morte o comunque la perdita di vitalità degli

embrioni crioconservati: si arriverà così a superare l'attuale paradosso, legalmente inevitabile, di una crioconservazione che potrebbe non avere mai un termine. In attesa che a tanto si giunga e che si possa ben presto stabilire quando sia divenuto privo di senso il prolungamento della conservazione degli embrioni in stato di congelamento, ribadisce che non è possibile non far riferimento all'esplicita prescrizione dell'art. 141 della L. 40/2004, che vieta comunque la soppressione degli embrioni, quindi anche di quelli tra essi che siano crioconservati. Non solo, ancor più dirimente è il fatto che il legislatore della legge 40 già postosi il problema della sorte degli embrioni soprannumerari, ha optato inequivocabilmente per la loro conservazione e non per la loro distruzione, con ciò cristallizzando normativamente una ratio preferenziale verso una loro tenuta in vita, anche quando fosse incerto il loro destino.»

5. Con sentenza del 18 ottobre 2011 (C-34/10 Oliver Brüstle / Greenpeace eV) emessa su rinvio pregiudiziale della Corte federale di giustizia (Bundesgerichtshof) tedesca, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa sull'interpretazione della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (JO L 213, p. 13). La parte della direttiva in causa era soprattutto quella che, temperando il principio secondo il quale gli usi di embrioni umani a fini «industriali o commerciali» non sono brevettabili, precisa che tale esclusione non riguarda le invenzioni a finalità terapeutiche o diagnostiche che si applicano e che sono utili all'embrione umano». La Corte si è espressa in particolare su tre questioni: 1) l'ampiezza della nozione di «embrione umano», 2) il campo di applicazione della direttiva in causa e 3) la brevettabilità di una invenzione quando le sue tappe richiedono la distruzione di embrioni umani. Sulla prima questione, la Corte di giustizia ha risposto che la nozione di «embrione umano» deve essere intesa in senso ampio, che comprende «qualsiasi ovulo umano fin dalla fase della sua fecondazione, l'ovulo umano non fecondato nel quale è stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e l'ovulo umano non fecondato che è stato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso partenogenesi». Sulla questione del campo di applicazione della direttiva in causa, la Corte ha precisato innanzitutto che tale direttiva non si prefigge di regolamentare l'uso di embrioni umani nell'ambito di ricerche scientifiche limitando invece il suo oggetto alla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche. La Corte ha poi ritenuto che le invenzioni che prevedono l'uso di embrioni umani rimangono escluse da qualsiasi brevettabilità anche quando possono essere finalizzate alla ricerca scientifica (non potendo, in materia di brevetti, distinguere finalità di questo tipo dalle altre a fini industriali e commerciali), ma che non sono interessate da questa esclusione le invenzioni che prevedono l'«uso per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all'embrione umano e sia utile a quest'ultimo». Per quanto riguarda la terza questione, la Corte ha ritenuto di dover escludere qualsiasi brevettabilità dell'invenzione qualora l'«insegnamento tecnico» oggetto della domanda di brevetto richieda in via preliminare - anche se la sua descrizione non lo menzioni - la distruzione di embrioni umani o il loro uso come materiale di partenza, qualunque sia la fase in cui questi ultimi intervengano.

6. Da un esame della legislazione in materia di ricerca scientifica sugli embrioni umani in Europa risulta che, su tredici Stati europei (Italia, Irlanda, Regno Unito, Portogallo, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Svizzera, Francia, Grecia, Lituania, Finlandia e Svezia), tre prevedono un divieto generale di utilizzare degli embrioni per finalità di ricerca scientifica (Italia, Irlanda e Germania). Negli altri Stati la legislazione

permette tale pratica, soprattutto per quanto riguarda gli embrioni soprannumerari (ossia, quelli che, creati nell'ambito di una fecondazione in vitro, alla fine non vengono utilizzati), assoggettandoli ad alcune condizioni (ad esempio, che la coppia interessata vi acconsenta o che la ricerca sia effettuata entro un determinato periodo di vita degli embrioni).

MOTIVI DI RICORSO

1. Invocando l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, la ricorrente lamenta il fatto che la legge n. 40/2004 le impedisca di donare i suoi embrioni per finalità di ricerca scientifica, obbligandola a mantenerli in stato di crioconservazione fino alla loro estinzione.

2. Dal punto di vista dell'articolo 10 della Convenzione, la ricorrente lamenta inoltre che il divieto di poter donare gli embrioni in causa violerebbe la libertà di espressione, di cui la libertà della ricerca scientifica costituirebbe un aspetto fondamentale.

3. Invocando l'articolo 8 della Convenzione, la ricorrente vede infine in tale divieto una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata.

IN DIRITTO

Invocando l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, la ricorrente lamenta il fatto che la legge n. 40/2004 le vieti di donare i suoi embrioni per finalità di ricerca scientifica, obbligandola a mantenere questi ultimi in uno stato di crioconservazione fino alla loro estinzione. L'articolo in causa è così formulato:

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.»

Allo stato attuale, la Corte non si ritiene in grado di pronunciarsi sulla ricevibilità di questo motivo di ricorso e giudica necessario comunicare questa parte del ricorso al governo convenuto, conformemente all'articolo 54 § 2 b) del suo regolamento.

Dal punto di vista dell'articolo 10 della Convenzione, la ricorrente lamenta inoltre che il divieto di poter donare gli embrioni in causa violerebbe la libertà di espressione, di cui la libertà della ricerca scientifica costituirebbe un aspetto fondamentale. Questo articolo dispone inoltre:

« 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

« 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di

informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.»

Non escludendo che l'eventuale uso degli embrioni in causa potrebbe essere utile per la ricerca scientifica e che quest'ultima può costituire una forma di libertà di comunicazione delle informazioni, la Corte rileva che, così come formulato dalla ricorrente, il motivo di ricorso verte su un diritto di cui sono titolari gli operatori del settore, ossia i ricercatori e gli scienziati e indirettamente la ricorrente. Quest'ultima non può considerarsi vittima rispetto al motivo che solleva, questa parte del ricorso deve pertanto essere rigettata per incompatibilità *ratione personae* con la Convenzione, ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

Invocando l'articolo 8 della Convenzione, la ricorrente considera il divieto in causa una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata. Questo articolo è così formulato nelle sue parti pertinenti:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata (...).

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

Allo stato attuale, la Corte non si ritiene in grado di pronunciarsi sulla ricevibilità di questo motivo di ricorso e, conformemente all'articolo 54 § 2 b) del suo regolamento, giudica necessario comunicare questa parte del ricorso al governo convenuto.

Per questi motivi, la Corte, all'unanimità,

Rinvia l'esame dei motivi di ricorso della ricorrente basati sugli articoli 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e 8 della Convenzione;

Dichiara il ricorso irricevibile per il resto.
[...]

Fonte: www.echr.coe.int [Traduzione a cura del Ministero della Giustizia; Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani].

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Sentenza 26 novembre 2015, n. 64846/11
Caso Ebrahimian c. France

Abstract: Il divieto di indossare il velo imposto a una dipendente del servizio pubblico ospedaliero rappresenta una restrizione del diritto di libertà religiosa garantito dall'art. 9 della CEDU; restrizione che risulta tuttavia "necessaria", in una società democratica, alla "protezione dei diritti e delle libertà altrui". La limitazione della libertà di manifestare la propria fede religiosa sul luogo di lavoro mediante uno specifico abbigliamento costituisce, infatti, una misura "proporzionata" allo scopo di tutelare il principio di laicità dello Stato e di assicurare l'adempimento dell'obbligo di neutralità dei servizi pubblici.

Fonte: www.olir.it

Corte Costituzionale

Sentenza 09 ottobre 2015, n. 195

Illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 27 (Norme in tema di donazione degli organi e tessuti), per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. i), g) ed l) e comma 3, Cost.

Abstract: *Il legislatore ha introdotto (con legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»), ai fini della dichiarazione di volontà in tema di donazione di organi e tessuti post mortem, la procedura della notificazione e del cosiddetto silenzio-assenso, che prevede la notificazione, a tutti i cittadini, della richiesta di manifestare la propria volontà, con il contestuale avviso che la mancata risposta sarà intesa come assenso. Al fine di favorire la promozione della cultura della donazione degli organi, il legislatore statale ha poi introdotto – a fianco di quella appena descritta – una procedura semplificata, da svolgersi dinanzi all'ufficiale dell'anagrafe, al momento del rilascio o del rinnovo del documento d'identità (decreto del Ministro della salute dell'11 marzo 2008, recante «Integrazione del decreto 8 aprile 2000 sulla ricezione delle dichiarazioni di volontà dei cittadini circa la donazione di organi a scopo di trapianto»). L'impugnata legge reg. Calabria, prevedendo la competenza dell'ufficiale dell'anagrafe a ricevere e trasmettere le dichiarazioni di volontà in tema di donazione di organi e tessuti post mortem, riproduce nella sostanza una disciplina già prevista a livello statale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «anagrafi» (art. 117, secondo comma, lettera i, Cost.) e di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (art. 117, secondo comma, lettera g, Cost.). A prescindere infatti dalla conformità o difformità della legge regionale alla legge statale, «la novazione della fonte con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale costituisce causa di illegittimità della norma» regionale (ex plurimis, sentenze n. 35 del 2011 e n. 26 del 2005). La legge regionale che pur si limiti sostanzialmente a ripetere il contenuto della disciplina statale determina la violazione dei parametri invocati, derivando la sua illegittimità costituzionale non dal modo in cui ha disciplinato, ma dal fatto stesso di aver disciplinato una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato.*

Fonte: www.cortecostituzionale.it

Corte costituzionale

Sentenza 05 novembre 2015, n. 221

Infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso)

Abstract: È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare infatti il corollario di un'impostazione che – in coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive. Rimane tuttavia ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il trattamento chirurgico non deve dunque essere considerato quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.

LA CORTE COSTITUZIONALE
[...]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), promosso dal Tribunale ordinario di Trento, nel procedimento vertente tra D.B. e Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trento, con ordinanza del 20 agosto 2014, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2014.

Visti l'atto di costituzione di D.B., nonché gli atti di intervento dell'Associazione

Radicale Certi Diritti e dell'Associazione ONIG - Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere, ed altri e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi gli avvocati Massimo Luciani per D.B., Potito Flagella per l'Associazione ONIG - Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere, ed altri, e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 20 agosto 2014, il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in avanti, «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 – questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).

Tale disposizione prevede che «La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».

Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 della CEDU, poiché la previsione della necessità, ai fini della rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso, dell'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari attraverso trattamenti clinici altamente invasivi pregiudicherebbe gravemente l'esercizio del diritto fondamentale alla propria identità di genere.

Viene, inoltre, denunciato il contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., per l'irragionevolezza insita nella subordinazione dell'esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all'identità sessuale, al requisito della sottoposizione della persona a trattamenti sanitari (chirurgici o ormonali), estremamente invasivi e pericolosi per la salute.

2.- Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere in ordine alla domanda di rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso, avanzata da una persona non sposata e senza figli, intenzionata ad ottenere il riconoscimento di una nuova identità maschile.

Il Tribunale rimettente, chiamato a fare applicazione dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, esclude la possibilità di interpretare la disposizione in esame nel senso di ritenere ammissibile la rettificazione dell'attribuzione di sesso, anche in assenza della modificazione dei caratteri sessuali primari.

2.1.- In particolare, il giudice a quo osserva che l'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), prevedendo che «Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato», sembrerebbe consentire che il trattamento medico-chirurgico sia solo eventuale (come lascerebbe intendere l'avverbio “quando”).

Il rimettente ritiene, tuttavia, che la previsione di tale eventualità non significhi che la rettificazione di attribuzione di sesso possa essere ottenuta a prescindere dall'adeguamento dei caratteri sessuali primari, bensì soltanto che possano esservi

casi concreti nei quali gli stessi siano già modificati (ad esempio, per un intervento già praticato all'estero, ovvero per ragioni congenite).

Nel caso oggetto del giudizio a quo, il Tribunale dovrebbe rigettare la domanda di rettificazione, non essendo soddisfatto il requisito in questione. Di qui, la rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso all'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari.

2.2. – Il Tribunale ritiene la questione non manifestamente infondata, in riferimento alla violazione dei parametri di cui agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 della CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare).

Quanto alla denunciata violazione degli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., il giudice *a quo* osserva che l'imposizione di un determinato trattamento medico, sia esso ormonale, ovvero di riassegnazione chirurgica dei caratteri sessuali, costituirebbe una grave ed inammissibile limitazione del diritto all'identità di genere. Ad avviso del rimettente, il raggiungimento dello stato di benessere psico-fisico della persona si realizza attraverso la rettificazione di attribuzione di sesso, e non già con la riassegnazione chirurgica sul piano anatomico (dalla persona non sempre voluta, come accade per la parte attrice nel giudizio a quo).

Vengono richiamate le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno riconosciuto che il diritto all'identità di genere rientra a pieno titolo nella tutela prevista dall'art. 8 della CEDU, che sancisce il rispetto della vita privata e familiare. Si sottolinea, a questo riguardo, che la contrarietà di una norma interna alla CEDU si risolve in una questione di legittimità costituzionale, in riferimento alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

Con specifico riferimento alla violazione dell'art. 2 Cost., il giudice a quo evidenzia che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto nell'alveo dei diritti inviolabili sia «il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità», che gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere «per dovere di solidarietà sociale» (sentenza n. 161 del 1985); sia il diritto alla libertà sessuale, poiché, «Essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporre liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto» (sentenza n. 561 del 1987).

La disposizione censurata, pur riconoscendo il diritto della persona di scegliere la propria identità sessuale, ne subordina l'esercizio alla modificazione dei propri caratteri sessuali primari da realizzare tramite un doloroso e pericoloso intervento chirurgico. Ciò pregiudicherebbe in modo irreparabile l'esercizio del diritto stesso, finendo con il vanificarlo.

Di qui, l'insanabile contrasto tra il diritto individuale all'identità sessuale (e la relativa autodeterminazione) e l'imposizione del requisito della modifica dei caratteri sessuali primari, ai fini della rettificazione dell'attribuzione di sesso.

2.2.1. – Con riferimento alla violazione degli artt. 3 e 32 Cost., il Tribunale rimettente rileva l'irragionevolezza della previsione della previa modifica chirurgica dei caratteri sessuali primari.

Il giudice a quo ritiene che tale modificazione non sia sempre necessaria e che, anzi, alla luce dei diritti coinvolti, la persona debba avere il diritto di rifiutarla. Non vi sarebbe quindi ragionevolezza, né logicità, nel condizionare il riconoscimento del diritto della personalità in esame ad un incommensurabile prezzo per la salute della persona.

Una volta riconosciuto che il diritto alla rettificazione dell'attribuzione di sesso

costituisce oggetto di un diritto della personalità, non sarebbe consentito al legislatore subordinarlo a restrizioni tali da pregiudicarne gravemente l'esercizio, fino a vanificarlo.

3.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

3.1.– L'Avvocatura generale osserva che il giudice a quo non avrebbe adeguatamente verificato la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa censurata, anche alla luce dell'intervenuta abrogazione del successivo art. 3 della stessa legge n. 164 del 1982, per la parte in cui prevedeva la verifica giudiziale dell'avvenuta esecuzione del trattamento chirurgico. Esso stabiliva, infatti, che «Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio».

3.2.– Viene, inoltre, evidenziato che la giurisprudenza di merito ha già offerto un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame, nel senso che – ai fini della rettificazione dell'attribuzione del sesso – non è sempre necessario un preventivo intervento medicochirurgico, modificativo dei caratteri sessuali.

Il trattamento medico-chirurgico sarebbe, infatti, necessario solo nel caso in cui occorra assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, ossia laddove la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali. Viceversa, laddove non sussista tale conflittualità, l'intervento chirurgico non sarebbe necessario.

Al riguardo, la difesa erariale evidenzia che, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la nozione di identità sessuale non è limitata ai caratteri sessuali esterni, ma può essere qualificata «come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando [...] il o i fattori dominanti» (sentenza n. 161 del 1985).

3.3.– In prossimità dell'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria in cui viene illustrata la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, del 20 luglio 2015, n. 15138. In tale pronuncia viene affermata la non obbligatorietà, ai fini della rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, dell'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Corte EDU, dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011.

Anche alla luce di tale recente arresto della giurisprudenza di legittimità, la difesa erariale ha insistito perché sia dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, per il mancato esperimento, da parte del giudice a quo, del tentativo di interpretazione conforme alla Costituzione.

4.– Con atto depositato il 7 gennaio 2015, si è costituita nel giudizio D.B., parte privata ricorrente nel giudizio a quo, la quale ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, in accoglimento della questione sollevata dal Tribunale ordinario di Trento.

4.1.– In via preliminare, la parte privata ritiene che il giudice a quo abbia utilizzato tutti gli strumenti interpretativi a sua disposizione per verificare la possibilità di una lettura alternativa della disposizione censurata, eventualmente conforme a Costitu-

zione, dovendo tuttavia concludere nel senso che tale interpretazione sia impedita dal tenore letterale della disposizione.

Né rileverebbe, ai fini dell'apprezzamento del rispetto delle regole del processo costituzionale, la possibilità di un'interpretazione alternativa: ciò che conta è che il rimettente se la sia prospettata, ritenendo di non poterla accogliere. L'esistenza di tale interpretazione alternativa sarebbe infatti, ad avviso della parte privata, questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità.

4.2.– Nel merito, vengono richiamate le argomentazioni svolte dal giudice rimettente a sostegno della fondatezza questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, con riferimento a tutti i parametri evocati.

4.3.– In prossimità dell'udienza pubblica, la difesa della parte privata ha depositato una memoria, nella quale ha riferito, in primo luogo, alcuni sviluppi del giudizio a quo.

A seguito di istanza di riassunzione parziale del giudizio principale presentata dalla stessa parte privata, il Tribunale ordinario di Trento ha disposto la separazione del procedimento relativo alla domanda, proposta in via subordinata, di autorizzazione all'intervento chirurgico e, con sentenza del 25 marzo 2015, ha autorizzato l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante intervento chirurgico.

Anche alla luce di tali sviluppi, la parte privata ha ribadito l'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, richiamando la disposizione dell'art. 22 delle norme integrative, che stabilisce il principio della irrilevanza delle questioni pregiudiziali rispetto alle vicende del giudizio principale.

Nella medesima memoria, la difesa di D.B. ha illustrato la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, del 20 luglio 2015, n. 15138, in cui è stata affermata la non obbligatorietà, ai fini della rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, dell'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Corte EDU, dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982.

5.– Nel giudizio dinanzi a questa Corte, è intervenuta l'Associazione Radicale Certi Diritti, chiedendo in via principale che la questione sollevata dal Tribunale ordinario di Trento venga dichiarata inammissibile per il mancato esperimento del tentativo di interpretazione conforme. In via subordinata, la parte interveniente ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata.

5.1.– A sostegno della propria legittimazione all'intervento, la parte interveniente evidenzia l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, nel senso dell'apertura al riconoscimento della legittimazione di terzi, in qualità di enti rappresentativi di interessi collettivi.

A questo riguardo, l'Associazione ha riferito di promuovere, secondo il proprio oggetto statutario, iniziative politiche, culturali e sociali – anche a livello europeo ed internazionale – tese alla difesa e al sostegno di persone lesbiche, gay, transessuali, bisessuali, transgender ed eterosessuali e alla tutela dei diritti negati dalla legislazione italiana. Essa ha, inoltre, riferito di elaborare studi e analisi sulla condizione delle persone LGBTE, con particolare attenzione ai problemi legati all'esclusione dal pieno godimento dei diritti previsti dalla Carta costituzionale e dalla normativa europea.

5.2.– Quanto al merito della questione, la parte interveniente ritiene che sia possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982.

L'Associazione evidenzia, in particolare, che la disposizione censurata non specifica il contenuto delle «modificazioni dei [...] caratteri sessuali», alle quali è subordinata la rettifica anagrafica, né dà indicazioni sulla natura e la portata di tali modificazioni.

Se pure si può ritenere che le operazioni chirurgiche sugli organi sessuali primari rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione, si potrebbe parimenti ritenere che la nozione di «modificazioni dei suoi caratteri sessuali» comprenda anche i trattamenti ormonali, i quali determinano rilevanti modificazioni dei caratteri sessuali, così consentendo la rettificazione del sesso anagrafico.

D'altra parte, la scelta in ordine ai trattamenti terapeutici e chirurgici da applicare ai casi concreti dovrebbe necessariamente essere demandata – sotto il profilo scientifico e, comunque, previo il consenso informato – al medico curante, unico soggetto idoneo a valutare le condizioni psicofisiche del soggetto e a predisporre il percorso clinico più adatto.

A sostegno dell'irragionevolezza di previsioni che cristallizzino trattamenti e protocolli medici vengono richiamate quelle pronunce in materia di procreazione medicalmente assistita, nelle quali la Corte costituzionale ha ribadito la centralità del ruolo del medico nella valutazione del caso concreto e nell'applicazione dei trattamenti (sentenze n. 162 del 2014 e n. 151 del 2009).

Viene evidenziato, inoltre, che il d.lgs. n. 150 del 2011 ha abrogato l'art. 3 della legge n. 164 del 1982, il quale prevedeva l'autorizzazione giudiziale dell'adeguamento dei caratteri sessuali attraverso un'operazione chirurgica, quando ciò fosse necessario. La medesima disposizione prevedeva altresì che il tribunale, dopo avere accertato l'esecuzione dell'intervento, potesse disporre la rettificazione del sesso, così lasciando intendere che il giudice dovesse intervenire in relazione alla necessità di un intervento chirurgico.

L'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 richiede ancora che il tribunale autorizzi con sentenza il trattamento medico-chirurgico, quando questo sia necessario al fine di adeguare i caratteri sessuali della persona istante, ma non richiede più – ai fini della rettificazione – che il giudice verifichi l'avvenuta esecuzione dell'intervento.

D'altra parte, il tenore letterale della disposizione in esame non specifica quale tipo di trattamento sia necessario per procedere alla rettificazione del sesso, né differenzia la disciplina a seconda che si tratti di trattamenti chirurgici, ovvero di trattamenti ormonali; di trattamenti che incidono sui caratteri sessuali primari, ovvero sui caratteri sessuali secondari.

Anche alla luce degli orientamenti emersi nella più recente giurisprudenza di merito, la parte interveniente ritiene possibile un'interpretazione della disposizione censurata, diversa da quella proposta dal rimettente, e tuttavia rispettosa del dato letterale. Esso non opera, infatti, alcuna distinzione fra tipologie di interventi volti all'adeguamento del sesso, ma richiede soltanto che – laddove si renda necessario un intervento chirurgico – il tribunale lo autorizzi con sentenza. Tale interpretazione si concilia con i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 161 del 1985, armonizzandosi altresì con le disposizioni costituzionali che, diversamente interpretando l'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, risulterebbero violate per i profili evidenziati nell'ordinanza di rimessione.

In via subordinata, nel caso in cui non si ritenesse percorribile tale interpretazione, la difesa dell'associazione interveniente ha chiesto l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, come prospettata dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

6.– Sono inoltre intervenute, nel giudizio dinanzi a questa Corte, l'Associazione ONIG - Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere, la Fondazione Genere Identità Cultura, l'Associazione ONLUS MIT – Movimento d'Identità Transessuale e l'Associazione di Volontariato Libellula, chiedendo in via principale l'accoglimento

della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Trento.

In via subordinata, le parti intervenienti hanno chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata, per la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982, in base alla quale le intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, a seguito delle quali può essere disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso, non consistono necessariamente nella modificazione dei caratteri sessuali primari.

6.1.– In via preliminare, a sostegno della propria legittimazione all'intervento, le parti intervenienti hanno riferito di operare da molti anni nell'ambito della tutela, dell'assistenza e dell'orientamento nei confronti delle persone transessuali, ponendosi quali essenziali riferimenti per le numerose problematiche giuridiche, psicologiche, culturali, sociali e sanitarie relative al tema dell'identità di genere, anche nei rapporti con le istituzioni nazionali e locali.

Le stesse parti si affermano, quindi, portatrici di un interesse qualificato a prendere parte al contraddittorio relativo alla questione di legittimità costituzionale, in considerazione del proprio ruolo di rappresentanza delle singole persone, anche non aderenti alle stesse associazioni, le cui posizioni giuridiche sono suscettibili di subire una diretta incidenza dagli esiti della decisione. Esse sarebbero, quindi, titolari di interessi direttamente inerenti al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

6.2.– Viene svolta, in primo luogo, un'ampia disamina degli aspetti di ordine scientifico, sociologico e psicologico inerenti alla popolazione transgender, caratterizzata dalla discordanza tra il genere soggettivamente percepito come proprio ed il genere assegnato alla nascita.

Viene illustrata l'evoluzione giurisprudenziale, successiva alla legge n. 164 del 1982, in relazione ai requisiti previsti ai fini della rettificazione anagrafica. Vengono quindi richiamati i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, sia con riferimento al diritto all'identità sessuale, quale fattore di svolgimento della personalità, che trova fondamento nell'art. 2 Cost., sia con riferimento al diritto alla salute, di cui all'art. 32 Cost.

In particolare, vengono richiamate le pronunce con le quali, in riferimento ad accertamenti invasivi integranti trattamenti sanitari, si è precisato che essi «trovano un limite non valicabile nel rispetto della dignità della persona che vi può essere sottoposta. In quest'ambito il rispetto della persona esige l'efficace protezione della riservatezza, necessaria anche per contrastare il rischio di emarginazione nella vita lavorativa e di relazione» (sentenza n. 218 del 1994).

Nel caso di specie, ad avviso delle parti intervenienti, la protezione della dignità e della riservatezza della persona devono affermarsi come valori preminenti, a fronte della imposizione di trattamenti sanitari indesiderati e potenzialmente dannosi per la salute fisica e psichica dell'interessato, in assenza di qualsivoglia utilità degli stessi trattamenti per lo stato di salute della collettività.

Si sottolinea, inoltre, che l'esigenza di proteggere il benessere psico-fisico della persona transgender, come preciso impegno costituzionale, impone di agevolare l'accesso alla rettificazione dell'attribuzione di sesso, senza subordinarlo ad attività sanitarie indesiderate. Solo un ampio accesso alla rettificazione dell'attribuzione di sesso, infatti, potrebbe assicurare che la scelta di sottoporsi alla riattribuzione chirurgica del sesso costituisca espressione di una libera e consapevole autodeterminazione della persona.

6.3.– La difesa delle parti intervenienti ha chiesto, pertanto, l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui subordina, la rettificazione di attribuzione di sesso all'intervenuta modificazione

dei caratteri sessuali primari attraverso un intervento chirurgico. In via meramente subordinata ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata, per la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in base alla quale le intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, a seguito delle quali può essere disposta la rettificazione dell'attribuzione di sesso, non consistono necessariamente nella modificazione dei caratteri sessuali primari.

Considerato in diritto

1.– Con ordinanza del 20 agosto 2014, il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in avanti, «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 – questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).

Tale disposizione prevede che «La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».

Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 della CEDU, poiché la previsione della necessità, ai fini della rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso, dell'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari attraverso trattamenti clinici altamente invasivi pregiudicherebbe gravemente l'esercizio del diritto fondamentale alla propria identità di genere.

Viene, inoltre, denunciato il contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., per l'irragionevolezza insita nella subordinazione dell'esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all'identità di genere, al requisito della sottoposizione della persona a trattamenti sanitari (chirurgici o ormonali), estremamente invasivi e pericolosi per la salute.

2.– In via preliminare, va ribadito quanto statuito con l'ordinanza della quale è stata data lettura in pubblica udienza, allegata al presente provvedimento, in ordine all'inammissibilità degli interventi spiegati dall'Associazione Radicale Certi Diritti, nonché dall'Associazione ONIG - Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere, dalla Fondazione Genere Identità Cultura, dall'Associazione ONLUS MIT – Movimento d'Identità Transessuale, e dall'Associazione di Volontariato Libellula.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, le parti del giudizio principale.

L'intervento di soggetti estranei a quest'ultimo giudizio è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, ordinanza letta all'udienza del 7 ottobre 2014, confermata con sentenza n. 244 del 2014; ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014, confermata con sentenza n. 162 del 2014; ordinanza letta all'udienza del 23 aprile 2013, confermata con sentenza n. 134 del 2013; ordinanza letta all'udienza del 9 aprile 2013, confermata con sentenza n. 85 del 2013).

Nella specie, le stesse intervenienti non sono parti del giudizio principale, instau-

rato da D.B. al fine ottenere la rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso, né risultano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Da quanto esposto consegue l'inammissibilità degli interventi indicati.

3.– L'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale è infondata.

3.1.– L'Avvocatura generale dello Stato ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione, evidenziando che il giudice a quo non avrebbe adeguatamente verificato la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa censurata.

3.2.– Con riferimento alla necessità dell'intervento chirurgico, il giudice a quo esclude la possibilità di interpretare la disposizione in esame nel senso di ritenere ammissibile la rettificazione dell'attribuzione di sesso, anche in assenza della modificazione dei caratteri sessuali primari.

In particolare, il Tribunale rileva che l'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), prevedendo che «Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato», sembrerebbe consentire che il trattamento medico-chirurgico sia solo eventuale (come lascerebbe intendere l'avverbio «quando»).

Il rimettente ritiene, tuttavia, che la previsione di tale eventualità non significhi affatto che la rettificazione di attribuzione di sesso possa essere ottenuta a prescindere dall'adeguamento dei caratteri sessuali primari, bensì soltanto che possono esservi casi concreti nei quali i caratteri sessuali primari siano già modificati (ad esempio, per un intervento già praticato all'estero, ovvero per ragioni congenite).

A sostegno di questa interpretazione, il giudice a quo osserva che, altrimenti, non si comprenderebbe l'espressione «a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali», di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982. Il Tribunale ritiene che «Se il legislatore avesse inteso consentire alla persona la rettificazione di attribuzione di sesso a prescindere dalla modificazione dei suoi caratteri sessuali primari, non avrebbe menzionato tale modificazione nella parte finale della norma in esame».

3.3.– La compiuta valutazione di tali argomenti, ancorché inidonea ad escludere possibili soluzioni difformi, appare indicativa del tentativo, in concreto effettuato dal giudice a quo, di utilizzare gli strumenti interpretativi a sua disposizione per verificare la possibilità di una lettura alternativa della disposizione censurata, eventualmente conforme a Costituzione. Tale possibilità viene consapevolmente esclusa dal rimettente, il quale ravvisa nel tenore letterale della disposizione un impedimento ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile.

La possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell'esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità.

4.– Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 non è fondata nei sensi di cui in motivazione.

4.1.– La disposizione in esame costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento

costitutivo del diritto all'identità personale, rientrando a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU).

Come rilevato, infatti, da questa Corte nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa – il o i fattori dominanti [...]». La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale».

Tale portata generale e fortemente innovativa dell'intervento legislativo in esame emerge anche dalla formulazione letterale dell'art. 1, oggetto di censura, il quale stabilisce i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle «interventive modificazioni dei [...] caratteri sessuali». Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e, per quanto qui rileva, delle modalità attraverso le quali realizzarle.

Interpretata alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.

È questa la strada già indicata nella sentenza n. 161 del 1985, laddove si afferma che la disposizione in esame «riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico».

L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.

Tale impostazione è stata fatta propria anche dalla recente giurisprudenza di legittimità. Nella sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha affermato, infatti, che la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali non può che essere il risultato di «un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso». Il ricorso alla chirurgia costituisce

uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto. D'altra parte, sottolinea la Corte di cassazione, «La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici [...] e psicologici mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche».

Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.

In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto.

Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.

La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisite per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.

Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Fonte: www.cortecostituzionale.it

Consiglio Europeo

Conclusioni del 15 ottobre 2015 in tema di migrazioni

Migrazioni, Integrazione, Diritto di asilo, Cooperazione, Paesi Terzi, Unione Europea, Gestione delle frontiere, Rifugiati, Rimpatri, Accoglienza, EASO, Rifugiati.

[...]

MIGRAZIONE

1. Affrontare la crisi migratoria e dei rifugiati è un obbligo comune che richiede una strategia globale e un impegno deciso nel corso del tempo, in uno spirito di solidarietà e responsabilità. Gli orientamenti concordati il 23 settembre dai capi di Stato o di governo erano incentrati sulle questioni più urgenti. Si stanno compiendo rapidi progressi nell'attuazione di tali orientamenti, come dimostrato dai lavori svolti in sede di Consiglio e dalla relazione della Commissione del 14 ottobre. Ciò sarà oggetto di un attento monitoraggio, anche per quanto riguarda gli impegni finanziari ed eventuali ulteriori esigenze.

2. Quest'oggi il Consiglio europeo ha stabilito gli ulteriori orientamenti che seguono.

Cooperazione con i paesi terzi per contenere i flussi

a) valutare positivamente il piano d'azione comune con la Turchia nel quadro di un programma di cooperazione globale basato su condivisione delle responsabilità, impegni reciproci e conseguimento di risultati. Un'attuazione efficace contribuirà ad accelerare l'adempimento della tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti nei confronti di tutti gli Stati membri partecipanti e la piena attuazione dell'accordo di riammissione. I progressi saranno valutati nella primavera del 2016. L'UE e i suoi Stati membri sono pronti a rafforzare la cooperazione con la Turchia e a intensificare significativamente il loro impegno politico e finanziario entro il quadro stabilito. Occorre rilanciare il processo di adesione al fine di compiere progressi nei negoziati conformemente al quadro di negoziazione e alle pertinenti conclusioni del Consiglio. Il Consiglio europeo ha espresso le sue condoglianze al popolo turco a seguito dell'attentato dinamitardo di Ankara e si è impegnato a prestare il proprio sostegno nella lotta al terrorismo;

b) assicurare un follow-up efficace e operativo della conferenza ad alto livello sulla rotta del Mediterraneo orientale/dei Balcani occidentali, dedicando particolare attenzione alla gestione dei flussi migratori e alla lotta contro le reti criminali;

c) conseguire misure operative concrete, in occasione del prossimo vertice di La Valletta con i capi di Stato o di governo africani, incentrate in modo equo ed equilibrato sui seguenti temi: rimpatrio e riammissione efficaci, smantellamento delle reti criminali e prevenzione della migrazione illegale, unitamente a sforzi concreti per affrontare le cause profonde e sostenere lo sviluppo socioeconomico africano, insieme a un impegno in materia di possibilità continuative di migrazione legale;

d) valutare le possibilità per sviluppare capacità di accoglienza sicure e sostenibili nelle regioni interessate e fornire ai rifugiati e alle loro famiglie prospettive durature e procedure adeguate, anche attraverso l'accesso all'istruzione e al lavoro, fino a quando potranno tornare nel paese d'origine;

e) chiedere agli Stati membri di contribuire ulteriormente agli sforzi compiuti a sostegno dell'UNHCR, del Programma alimentare mondiale e di altre agenzie, nonché a sostegno del fondo fiduciario regionale dell'UE in risposta alla crisi siriana e del fondo fiduciario dell'UE per l'Africa.

Rafforzare la protezione delle frontiere esterne dell'UE (sulla base dell'acquis Schengen)

f) adoperarsi per l'istituzione progressiva di un sistema di gestione integrata delle frontiere esterne;

g) sfruttare appieno l'attuale mandato di Frontex, anche per quanto concerne il dispiegamento di squadre di intervento rapido alle frontiere;

h) conformemente alla ripartizione delle competenze a norma del trattato, nel pieno rispetto della competenza nazionale degli Stati membri, rafforzare il mandato di Frontex nel contesto delle discussioni sullo sviluppo di un sistema di guardia di frontiera e costiera europea, anche per quanto concerne il dispiegamento di squadre di intervento rapido alle frontiere nei casi in cui le valutazioni Schengen o l'analisi dei rischi dimostrino la necessità di interventi rapidi e decisi, in cooperazione con gli Stati membri interessati;

i) concepire soluzioni tecniche per rafforzare il controllo delle frontiere esterne dell'UE al fine di conseguire gli obiettivi in materia di migrazione e sicurezza, senza ostacolare la fluidità degli spostamenti; j) valutare positivamente l'intenzione della Commissione di presentare a breve un pacchetto di misure al fine di migliorare la gestione delle nostre frontiere esterne.

Rispondere all'afflusso di rifugiati in Europa e assicurare i rimpatri

k) conformemente alle decisioni finora adottate, procedere speditamente alla creazione di altri punti di crisi entro il calendario convenuto per assicurare l'identificazione, la registrazione, il rilevamento delle impronte digitali e l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e degli altri migranti, e nel contempo assicurare la ricollocazione e i rimpatri. Gli Stati membri sosterranno appieno tali sforzi, in primo luogo soddisfacendo le richieste di consulenza da parte di Frontex ed EASO per le squadre di sostegno per la gestione della migrazione incaricate di operare nelle zone dei punti di crisi, nonché mediante la fornitura delle risorse necessarie;

l) a seguito dell'esito positivo delle prime ricollocazioni, procedere rapidamente alla piena attuazione delle decisioni finora adottate in materia di ricollocazione e dei nostri impegni in materia di reinsediamento e di funzionamento dei punti di crisi;

m) intensificare nel contempo l'attuazione della direttiva rimpatri da parte degli Stati membri e creare, entro la fine dell'anno, un apposito ufficio rimpatri all'interno di Frontex per rafforzare il sostegno agli Stati membri;

n) ampliare il mandato di Frontex in materia di rimpatri per includervi il diritto di organizzare di propria iniziativa operazioni congiunte di rimpatrio e rafforzare il ruolo di Frontex per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio per i rimpatriati;

o) promuovere l'accettazione, da parte dei paesi terzi, di un lasciapassare europeo per i rimpatri migliorato come documento di riferimento a fini di rimpatrio;

p) attuare effettivamente tutti gli impegni in materia di riammissione, siano essi

assunti attraverso accordi di riammissione formali, l'accordo di Cotonou o altre intese;

q) rafforzare ulteriormente l'effetto leva nei settori del rimpatrio e della riammissione, ricorrendo se del caso al principio "di più a chi fa di più". A tale proposito, la Commissione e l'alto rappresentante prorogano entro sei mesi incentivi globali e su misura da utilizzare nei confronti dei paesi terzi.

3. Gli orientamenti sopra esposti rappresentano un ulteriore passo avanti importante verso la nostra strategia globale, coerentemente con il diritto di chiedere asilo, i diritti fondamentali e gli obblighi internazionali. Vi sono tuttavia altre importanti azioni prioritarie che richiedono ulteriori discussioni nelle sedi pertinenti, comprese le proposte della Commissione, e occorre portare avanti le riflessioni sulla politica complessiva dell'UE in materia di asilo e migrazione. Il Consiglio europeo seguirà da vicino gli sviluppi al riguardo.

Siria e Libia

4. Il Consiglio europeo ha discusso degli sviluppi politici e militari in Siria, compreso il loro impatto sulla migrazione. Il regime di Assad è il principale responsabile dei 250.000 morti nel conflitto e dei milioni di sfollati. Il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità di concentrarsi sulla lotta contro il Daesh e altri gruppi definiti terroristici dall'ONU nel quadro di una strategia unitaria e coordinata e di un processo politico sulla base del comunicato di Ginevra del 2012. L'UE è pienamente impegnata a trovare una soluzione politica al conflitto in stretta cooperazione con le Nazioni Unite e i paesi della regione e invita tutte le parti coinvolte ad adoperarsi per tale obiettivo. Una pace duratura in Siria non sarà possibile sotto l'attuale leadership e finché non saranno tenute in considerazione le legittime rivendicazioni e aspirazioni di tutte le componenti della società siriana. Il Consiglio europeo ha espresso preoccupazione per gli attacchi russi contro l'opposizione siriana e i civili e per il rischio di un'ulteriore escalation militare. 5. Per quanto riguarda la Libia, il Consiglio europeo ha accolto con favore l'annuncio delle Nazioni Unite e ha invitato tutte le parti a aderirvi rapidamente. L'UE ribadisce la sua offerta di un significativo sostegno politico e finanziario al governo di intesa nazionale non appena questo entrerà in carica.

ALTRI PUNTI

6. Il Consiglio europeo ha fatto il punto sulle discussioni in merito alla relazione dei presidenti sul tema "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa". Il Consiglio europeo ribadisce che il processo di completamento dell'Unione economica e monetaria deve essere portato avanti nel pieno rispetto del mercato unico e in maniera aperta e trasparente. Il Consiglio europeo ritornerà su tali argomenti nella riunione di dicembre.

7. Il Consiglio europeo è stato informato sul processo che si prospetta riguardo ai piani del Regno Unito per un referendum sulla permanenza o l'uscita dall'UE. Il Consiglio europeo tornerà sulla questione a dicembre.

8. Il Consiglio europeo accoglie con favore la relazione internazionale indipendente sull'abbattimento del volo MH17 stilata dalla commissione per la sicurezza olandese, pubblicata il 13 ottobre, e sostiene le iniziative in corso per far sì che i responsabili rispondano dell'abbattimento del volo MH17, in conformità della risoluzione 2166 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Fonte: www.olir.it

Parlamento europeo

Risoluzione 08 settembre 2015

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2013-2014)

Il Parlamento europeo,

- visto il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il secondo comma e i commi dal quarto al settimo,
- visti, fra gli altri, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 6, 7 e 9 TUE,
- visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare il paragrafo 7,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 (“la Carta”), proclamata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo ed entrata in vigore con il trattato di Lisbona nel dicembre 2009,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948,
- visti i trattati delle Nazioni Unite in materia di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'UE il 23 dicembre 2010,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, adottata a New York il 20 novembre 1989,
- visti i seguenti Commenti generali del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia: n. 7 (2005) sull'attuazione dei diritti del bambino nella prima infanzia, n. 9 (2006) sui diritti dei bambini con disabilità, n. 10 (2007) sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, n. 12 (2009) sul diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, n. 13 (2011) sul diritto dei minori relativo alla libertà da ogni forma di violenza e n. 14 (2013) relativo al diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente,
- viste la Convenzione delle Nazioni Unite, del 1979, sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e la piattaforma d'azione di Pechino, le sue risoluzioni del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne(1) e del 6 febbraio 2014 sulla comunicazione della Commissione dal titolo: “Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili”(2) e le conclusioni del Consiglio del 5 giugno 2014 intitolate “Prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, compresa la mutilazione genitale femminile”,
- viste la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni e relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del Commissario per i diritti umani e della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa,

– vista la relazione di Cephas Lumina, esperto indipendente del Consiglio per i diritti umani, sugli effetti del debito estero e degli obblighi finanziari internazionali connessi degli Stati sul pieno esercizio di tutti i diritti umani, in particolare i diritti economici, sociali e culturali (Addendum, Mission to Greece, UN A/HRC/25/50/Add.1),

– vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti, pubblicata nell'aprile 2013, concernente la gestione delle frontiere esterne dell'UE e il relativo impatto sui diritti umani dei migranti,

– vista la risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU, del 26 giugno 2014, che invita a creare un gruppo di lavoro intergovernativo a composizione non limitata con il mandato di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per regolamentare, nel quadro del diritto internazionale dei diritti umani, le attività delle società transnazionali e di altre imprese,

– visti gli orientamenti strategici per istituire lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia adottati dal Consiglio europeo il 27 giugno 2014,

– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),

– viste la Carta sociale europea, quale riveduta nel 1996, e la giurisprudenza del Comitato europeo dei diritti sociali,

– viste la convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie,

– vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(3),

– vista la raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri(4),

– visto il pacchetto di direttive sui diritti di difesa procedurale nell'UE(5),

– vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale(6),

– visti il quadro strategico sui diritti umani e la democrazia e il piano d'azione che lo accompagna, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012,

– vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(7),

– viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio dal titolo "Garantire il rispetto dello Stato di diritto", adottate il 16 dicembre 2014,

– vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(8),

– vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura(9),

– vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI(10),

– vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ot-

tobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(11),

– vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio(12),

– visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(13),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2008)0229),

– viste le decisioni e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e la giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali, che fanno della Carta uno dei loro riferimenti nell'interpretazione della legge nazionale,

– visti gli orientamenti politici per la nuova Commissione europea, presentati dal presidente Juncker al Parlamento il 15 luglio 2014,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM(2012)0011),

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati (COM(2012)0010),

– vista la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani 2012-2016 (COM(2012)0286), in particolare le disposizioni relative al finanziamento dell'elaborazione di linee guida riguardanti i sistemi di tutela dei minori e lo scambio di migliori pratiche,

– vista la raccomandazione della Commissione 2013/112/UE, del 20 febbraio 2013, intitolata “Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale”(14),

– visti gli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio Affari esteri del 24 giugno 2013,

– vista la comunicazione della Commissione su un Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 (COM(2011)0173) e le conclusioni del Consiglio europeo del 24 giugno 2011,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo “Progressi nell'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom” (COM(2013)0454),

– vista la relazione della Commissione intitolata “relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione” (COM(2014)0038),

– vista la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426),

– vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sui progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom(15),

– vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE

contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere(16),

- viste le sue risoluzioni sull'uguaglianza di genere,
- vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 su una strategia dell'UE per i senzatetto(17),
- vista la relazione del Senato degli Stati Uniti sui programmi di detenzione e interrogatori della CIA,
- vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE(18),
- viste le sue risoluzioni sui diritti fondamentali e i diritti dell'uomo, in particolare la più recente del 27 febbraio 2014 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2012)(19),
- viste le sue risoluzioni sulle migrazioni, in particolare la più recente del 17 dicembre 2014 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni(20),
- vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata(21),
- vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sul 25° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia(22),
- viste la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sulla vita privata dei cittadini dell'Unione europea(23) , in cui incaricava la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di condurre un'indagine approfondita sulla questione, e la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni(24),
- vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2015 sulla relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA(25),
- vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea(26),
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sulla richiesta di un parere della Corte di giustizia circa la compatibilità con i trattati dell'accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR)(27),
- viste le sue risoluzioni dell'11 settembre 2012(28) e del 10 ottobre 2013(29) sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA,
- viste le sue risoluzioni sul centro di detenzione di Guantanamo,
- vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla Carta dell'UE: stabilire norme per la libertà dei mezzi d'informazione in tutta l'UE(30) ,
- visto il parere 2/2013 della Corte di giustizia dell'Unione europea, relativo al progetto di accordo sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
- vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C594/12 Digital Rights Ireland e Seitlinger e.a., che invalida la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura

di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE,

– viste le audizioni di Frans Timmermans dinanzi al Parlamento europeo il 7 ottobre 2014 e l'11 febbraio 2015,

– vista l'audizione di Dimitris Avramopoulos dinanzi al Parlamento europeo il 30 settembre 2014,

– visti la conferenza annuale dell'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea (FRA) del 10 novembre 2014 sul tema "I diritti fondamentali e l'immigrazione nell'UE" e in particolare il documento di approfondimento della FRA dal titolo "Legal entry channels to the EU for persons in need of international protection: a toolbox" (Canali d'ingresso legali nell'Unione europea delle persone bisognose di protezione internazionale: un pacchetto di strumenti),

– visti le attività, le relazioni annuali e gli studi dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e della FRA nonché le indagini su vasta scala di detta Agenzia sulla discriminazione e sui reati generati dall'odio contro gli ebrei negli Stati membri dell'UE, sulla violenza contro le donne nell'UE e sulle esperienze di discriminazione, violenza e molestie delle persone LGBT,

– visti i contributi delle organizzazioni non governative (ONG) che partecipano alla piattaforma della società civile sui diritti fondamentali della FRA (FRA Fundamental Rights Platform),

– visti le relazioni e gli studi delle ONG in materia di diritti umani e gli studi richiesti in questo ambito dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, in particolare lo studio del Dipartimento tematico C sull'impatto della crisi sui diritti fondamentali negli Stati membri dell'UE,

– visti i suoi studi sull'impatto della crisi sui diritti fondamentali negli Stati membri,

– visti i principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani (principi di Parigi), allegati alla risoluzione 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

– vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012)(31),

– visti la comunicazione della Commissione intitolata "Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (COM(2010)0573) e gli orientamenti operativi sull'esigenza di tener conto dei diritti fondamentali nelle valutazioni di impatto della Commissione (SEC(2011)0567),

– viste la comunicazione della Commissione su un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto (COM(2014)0158) e le conclusioni del Consiglio del 16 dicembre 2014 dal titolo "assicurare il rispetto dello Stato di diritto",

– visti la relazione della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel 2013 (COM(2014)0224) e i relativi documenti di lavoro,

– vista la relazione 2013 della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione – Cittadini dell'Unione: i vostri diritti, il vostro futuro (COM(2013)0269),

– viste la relazione della Commissione sull'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom (COM(2014)0209) e la raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari

interni e i pareri della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A8-0230/2015),

A. considerando che l'integrazione europea è in parte nata per scongiurare il ripetersi delle drammatiche conseguenze della seconda guerra mondiale e delle persecuzioni e repressioni operate dal regime nazista, nonché per evitare arretramenti sul fronte della democrazia e dello Stato di diritto attraverso la promozione, il rispetto e la tutela dei diritti umani;

B. considerando che il rispetto e la promozione dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia e dei valori e dei principi enunciati nei trattati dell'UE e negli strumenti internazionali relativi ai diritti umani (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, CEDU, Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali ecc.) rappresentano obblighi per l'Unione e i suoi Stati membri e devono essere al centro dell'integrazione europea;

C. considerando che tali diritti devono essere garantiti a chiunque viva sul territorio dell'UE, anche contro gli abusi e le violenze delle autorità pubbliche, qualunque sia il loro livello territoriale di competenza;

D. considerando che, a norma dell'articolo 2 TUE, l'UE si fonda sul rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, ivi compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, valori comuni agli Stati membri che devono essere rispettati dall'UE, come da ogni singolo Stato membro, in tutte le loro politiche, sia interne che esterne; che, a norma dell'articolo 17 TUE, la Commissione deve assicurare l'applicazione dei trattati;

E. considerando che, a norma dell'articolo 6 TUE, l'UE ha la responsabilità di sostenere e far rispettare i diritti fondamentali nel guidare le proprie azioni a prescindere dalle competenze; che gli Stati membri sono altresì incoraggiati a fare altrettanto;

F. considerando che una revisione dei trattati dell'UE è necessaria al fine di rafforzare la tutela della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali;

G. considerando che, conformemente al preambolo del TUE, gli Stati membri hanno confermato il proprio attaccamento ai diritti sociali quali definiti nella Carta sociale europea; che anche l'articolo 151 TFUE contiene un riferimento esplicito ai diritti sociali fondamentali quali quelli definiti nella Carta sociale europea;

H. considerando che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata integrata appieno nei trattati e che pertanto oggi risulta giuridicamente vincolante per le istituzioni, le agenzie e gli altri organi dell'Unione, nonché per gli Stati membri nel quadro dell'applicazione della legislazione dell'UE; che occorre sviluppare, promuovere e rafforzare una vera e propria cultura dei diritti fondamentali in seno all'Unione ma anche negli Stati membri, in particolare in sede di applicazione del diritto dell'Unione sia internamente che nelle relazioni con i paesi terzi;

I. considerando che gli articoli 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono il diritto alla vita e il diritto all'integrità della persona;

J. considerando che l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce la proibizione di qualsiasi trattamento inumano o degradante;

K. considerando che gli articoli 8, 9, 10, 19 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al pari della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE,

riconoscono l'importanza dei diritti sociali fondamentali, e che ciò indica che tali diritti e, in particolare i diritti sindacali, di sciopero, di associazione e di riunione, devono essere tutelati alla stessa stregua degli altri diritti fondamentali riconosciuti dalla carta;

L. considerando che l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea obbliga l'Unione a "rispettare la diversità culturale, religiosa e linguistica" e l'articolo 21 vieta la discriminazione fondata sulla lingua e/o sull'appartenenza ad una minoranza nazionale;

M. considerando che l'articolo 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale;

N. considerando che gli articoli 37 e 38 della Carta riconoscono il diritto a un elevato livello di protezione dell'ambiente intrinsecamente legata all'attuazione delle politiche dell'Unione;

O. considerando che gli Stati membri non possono ridurre il livello delle garanzie offerte nelle proprie costituzioni in merito a determinati diritti con il pretesto che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o altri strumenti del diritto dell'UE offrono in materia un livello di protezione ad esse inferiore;

P. considerando che è noto che le autorità nazionali (autorità giudiziarie, organismi di applicazione della legge e amministrazioni) hanno un ruolo chiave nel dare attuazione concreta ai diritti e alle libertà sanciti dalla Carta;

Q. considerando che la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia di cui al Titolo V TFUE richiede il pieno rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'UE come di ogni Stato membro;

R. considerando che la persona umana, cittadino o residente, va posta al centro dell'UE e che i diritti personali, civili, politici, economici e sociali riconosciuti dalla Carta non si prefiggono solo l'obiettivo di tutelare i cittadini e residenti europei da eventuali ingerenze, abusi e violenze, ma rappresentano le precondizioni per garantire la sua piena e serena realizzazione;

S. considerando che lo Stato di diritto costituisce la spina dorsale della democrazia liberale europea e rappresenta uno dei principi fondanti dell'UE che discendono dalle tradizioni costituzionali comuni di tutti gli Stati membri;

T. considerando che il modo in cui lo Stato di diritto è attuato a livello nazionale riveste un ruolo essenziale nel garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri e i rispettivi sistemi giuridici e che, pertanto, la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia di cui al Titolo V TFUE riveste un'importanza vitale;

U. considerando che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto per la tutela dei diritti fondamentali e ha particolare rilevanza all'interno dell'UE in quanto costituisce anche il presupposto per la difesa di tutti i diritti e gli obblighi che derivano dai trattati e dal diritto internazionale;

V. considerando che l'UE e gli Stati membri sono impegnati in un processo globale finalizzato alla realizzazione di nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile, i quali ricordano che i diritti umani sono universali, indivisibili e inalienabili;

W. considerando che l'attuazione di questi valori e principi deve anche poggiare su un controllo effettivo del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, anche a partire dalla formulazione delle proposte legislative;

X. considerando che l'UE attraversa un periodo di grave crisi economica e finanziaria il cui impatto, combinato a determinate misure (tra cui drastici tagli di bilancio) adottate in alcuni Stati membri per contrastarla, influisce negativamente sulle condizioni di vita dei cittadini dell'UE, provocando un aumento della disoccupazione,

dei livelli di povertà, delle disuguaglianze e delle condizioni di lavoro precarie, e limitando l'accesso e la qualità dei servizi – e di conseguenza il benessere dei cittadini;

Y. considerando che quasi un terzo delle petizioni ricevute dal Parlamento riferisce di presunte violazioni dei diritti fondamentali di cui alla Carta, menzionando problematiche quali la cittadinanza, le quattro libertà, l'occupazione, le circostanze economiche, la protezione dell'ambiente e dei consumatori, i sistemi giudiziari, i diritti di voto e la partecipazione democratica, la trasparenza nel processo decisionale, la disabilità, i diritti dell'infanzia, l'accesso all'istruzione o i diritti linguistici; che alcune delle suddette petizioni sollevano questioni inerenti a problematiche di salute e all'accesso all'assistenza sanitaria e ai relativi servizi, ma anche questioni inerenti al diritto al lavoro, quale conseguenza diretta della crisi economica; che le petizioni sono solitamente i primi indicatori della situazione dei diritti fondamentali negli Stati membri;

Z. considerando che l'azione dell'UE poggia sulla fiducia reciproca e sulla presunzione del rispetto, da parte degli Stati membri, della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il principio del riconoscimento reciproco;

AA. considerando che il fatto di essere in stato di disoccupazione o di vivere in una situazione di povertà o di emarginazione sociale ha ripercussioni notevoli sull'accesso e sull'esercizio dei diritti fondamentali e sottolinea la necessità di mantenere l'accesso ai servizi di base, segnatamente sociali e finanziari, per tali persone vulnerabili;

AB. considerando che, in seguito ai recenti attacchi terroristici sul territorio dell'UE, alcune politiche di lotta al terrorismo rischiano di compromettere i diritti e le libertà fondamentali in seno all'Unione; che è essenziale garantire il mantenimento dell'equilibrio tra tutela delle libertà e dei diritti fondamentali dei cittadini europei e rafforzamento della loro sicurezza; che l'UE e i suoi Stati membri hanno il dovere di tutelare i cittadini europei, garantendo nel contempo il rispetto dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali nella definizione e nell'attuazione delle politiche in materia di sicurezza; che in questo campo devono prevalere i principi di necessità e proporzionalità affinché tali politiche, una volta attuate, non pregiudichino le libertà pubbliche;

AC. considerando che migliaia di persone perdono la vita nel Mediterraneo in un modo senza eguali, il che comporta una grande responsabilità per l'UE di agire per salvare vite, fermare i trafficanti di esseri umani, fornire canali legali per i migranti e assistere e tutelare i richiedenti asilo e i rifugiati;

AD. considerando che quasi 3.500 migranti sono morti o scomparsi nel 2014 nel tentativo di raggiungere il territorio europeo, il che porta il totale dei morti e dei dispersi negli ultimi vent'anni a quasi 30 000; che la rotta migratoria verso l'Europa è divenuta, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, la rotta più pericolosa al mondo per i migranti;

AE. considerando che circa 1.000 domande di asilo all'anno sono direttamente legate alle mutilazioni genitali;

AF. considerando che il diritto di asilo è garantito dalla Convenzione sullo status dei rifugiati (Convenzione di Ginevra) del 1951 nonché dal protocollo del 31 gennaio 1967;

AG. considerando che le manifestazioni di estremismo nazionalista, razzismo, xenofobia e intolleranza esistono ancora nelle nostre comunità; che, al contrario, in particolare dopo i recenti attacchi terroristici esse sembrano essere in aumento

in molti Stati membri, il che influenza le minoranze tradizionali nonché le nuove comunità minoritarie nazionali;

AH. considerando che, ai sensi dell'articolo 49 TUE, ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può presentare domanda di adesione all'Unione; che il rispetto dei criteri di Copenaghen è un presupposto essenziale per l'adesione all'UE; che gli obblighi imposti ai paesi candidati nel quadro dei criteri di Copenaghen non costituiscono requisiti fondamentali soltanto per il periodo precedente l'adesione, ma devono essere validi anche dopo l'adesione di un paese all'Unione europea, in base all'articolo 2 del TUE; che, alla luce di ciò, tutti gli Stati membri dovrebbero essere soggetti a una valutazione costante che consenta di verificarne il mantenimento della conformità ai valori fondamentali UE del rispetto dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto; che è altresì necessario attuare un meccanismo correttivo graduale al fine di colmare il vuoto tra il dialogo politico e l'"opzione nucleare" dell'articolo 7 TUE e di fornire una risposta al "dilemma di Copenaghen" nel quadro dei trattati attuali;

AI. considerando che, in mancanza di parametri di riferimento comuni e chiari, la denuncia della situazione in materia di Stato di diritto, democrazia e diritti fondamentali all'interno di uno Stato membro viene a sua volta costantemente messa in discussione alla luce di considerazioni politiche e istituzionali; che, con la complicità delle istituzioni UE, la mancanza di procedure vincolanti induce troppo spesso all'inerzia permanente e all'inosservanza dei trattati e dei valori europei;

AJ. considerando che il diritto di petizione ha istituito un legame stretto tra i cittadini dell'UE e il Parlamento europeo; che l'iniziativa dei cittadini europei ha introdotto un nuovo legame diretto tra i cittadini dell'UE e le istituzioni dell'UE e può stimolare lo sviluppo dei diritti fondamentali e dei diritti dei cittadini; che, tra i diritti di cittadinanza, l'articolo 44 della Carta e l'articolo 227 TFUE garantiscono il diritto di petizione quale strumento per difendere i propri diritti fondamentali;

AK. considerando che le donne sono ancora oggetto di numerose forme di discriminazione all'interno dell'UE e che troppo spesso sono vittime di aggressioni e di violenze, soprattutto di natura sessuale;

AL. considerando che la violenza contro le donne rappresenta la violazione dei diritti fondamentali più diffusa nell'UE e nel resto del mondo, che interessa tutti gli strati della società, a prescindere dall'età, dal livello di istruzione, dal reddito, dalla posizione sociale e dal paese di origine o residenza, e rappresenta un grave ostacolo all'uguaglianza tra uomini e donne;

AM. considerando che, stando ai risultati di un'indagine effettuata dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nel 2014, la maggior parte delle donne vittime di violenza non denuncia la propria esperienza alla polizia;

AN. considerando che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti si richiamano ai diritti umani fondamentali e sono elementi essenziali della dignità umana⁽³²⁾; che la negazione dell'aborto terapeutico equivale a una grave violazione dei diritti umani;

AO. considerando che la tratta e lo sfruttamento sessuale delle donne e delle bambine sono una palese violazione dei diritti umani, della dignità umana e dei principi fondamentali del diritto e della democrazia; che oggi le donne sono più vulnerabili a tali rischi a causa della crescente incertezza economica e del maggior rischio di disoccupazione e povertà;

AP. considerando che la violenza sulle donne non è inclusa esplicitamente nel diritto europeo come forma di discriminazione di genere e figura soltanto in tre

ordinamenti giuridici nazionali (Spagna, Svezia e Germania) e che, di conseguenza, non è considerata una questione sostanziale di uguaglianza; che gli Stati membri adottano un approccio ad hoc per definire la violenza contro le donne e la violenza di genere, con definizioni che differiscono ampiamente tra le legislazioni nazionali, il che significa quindi che i dati non sono comparabili;

AQ. considerando che gli Stati membri non sono esenti dalla brutta piaga delle mutilazioni genitali, che pare colpisca 500 000 vittime nell'Unione e rischi di mieterne altre 180 000;

AR. considerando che nell'UE e negli Stati membri si registrano ancora numerose violazioni dei diritti fondamentali, come evidenziato ad esempio dalle sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo, e come indicato dalle relazioni della Commissione, della FRA, delle ONG, del Consiglio d'Europa e dell'ONU, come la violazione del diritto alla libertà di riunione ed espressione delle organizzazioni della società civile, la discriminazione istituzionale delle persone LGBTI mediante i divieti di matrimonio e la legislazione anti-propaganda e i restanti livelli elevati di discriminazione e crimini d'odio motivati dal razzismo, dalla xenofobia, dall'intolleranza religiosa o dai pregiudizi nei confronti della disabilità, dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di una persona; che le reazioni della Commissione, del Consiglio e degli Stati membri non sono all'altezza della gravità e della frequenza delle violazioni constatate;

AS. considerando che le società nelle quali i diritti fondamentali sono pienamente applicati e salvaguardati hanno maggiori possibilità di sviluppare un'economia dinamica e competitiva;

AT. considerando che i Rom, la più grande minoranza etnica in Europa, continuano ad essere soggetti a gravi discriminazioni, attacchi razzisti, discorsi intrisi d'odio, povertà ed esclusione;

AU. considerando che l'azione esterna europea si basa sugli stessi principi alla base dell'istituzione e dello sviluppo dell'UE, ovvero la democrazia, la solidarietà, la dignità umana e tutti i diritti fondamentali; che sono stati elaborati orientamenti specifici in materia di diritti umani nelle politiche esterne dell'Unione, ma non nelle sue politiche interne, il che potrebbe sollevare l'accusa di applicare due pesi e due misure; che la promozione dei diritti fondamentali da parte dell'UE nel quadro della sua azione esterna deve tassativamente essere accompagnata da una politica interna decisa e sistematica di vigilanza del rispetto dei diritti fondamentali anche all'interno della stessa UE;

AV. considerando che le disposizioni in materia di protezione dei dati personali devono rispettare i principi di finalità, necessità e proporzionalità anche in sede di negoziato e conclusione di accordi internazionali, come sottolineato dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 6 aprile 2014, che annulla la direttiva 2006/24/CE e dai pareri del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD);

AW. considerando che il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la protezione dei dati personali sono iscritti nella Carta e sono quindi parte integrante del diritto primario dell'UE;

AX. considerando che le nuove tecnologie possono avere un impatto negativo sui diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta;

AY. considerando che l'accesso di massa a internet ha aperto addirittura maggiori possibilità di abuso fisico e psichico delle donne, ad esempio attraverso l'adescamento online;

AZ. considerando che il ritmo incalzante dei cambiamenti nel mondo digitale

(compreso un maggiore utilizzo di internet, delle applicazioni e dei social network) richiede una protezione più efficace dei dati personali e relativi alla vita privata per garantire la riservatezza e la protezione degli stessi;

BA. considerando che le libertà fondamentali, i diritti umani e le pari opportunità devono essere garantiti a tutti i cittadini dell'UE, anche alle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche;

BB. considerando che, secondo l'OMS, almeno 850 minori di età inferiore ai 15 anni muoiono ogni anno in Europa a seguito di maltrattamenti;

BC. considerando che, secondo un'indagine della FRA sulle discriminazioni e i crimini d'odio contro le persone LGBTI, oltre alle discriminazioni e alle violenze di cui sono vittime, quasi la metà delle persone LGBTI intervistate ritiene che nel mondo politico del proprio paese di residenza sia diffuso un linguaggio offensivo nei confronti delle persone LGBTI;

BD. considerando che le persone LGBTI sono vittime di discriminazioni istituzionali, sia per il divieto delle unioni civili sia per l'esistenza di leggi che vietano l'affermazione dell'orientamento sessuale;

BE. considerando che i disabili sono vittime di discriminazioni multiple, le quali costituiscono un ostacolo al pieno godimento dei loro diritti fondamentali;

BF. considerando che il tasso di povertà delle persone con disabilità è superiore del 70% alla media, in parte a causa dell'accesso limitato all'occupazione;

BG. considerando che la laicità e la neutralità dello Stato sono i migliori garanti della non discriminazione delle diverse comunità religiose presenti al suo interno;

BH. considerando che la libertà di stampa e la libertà di agire delle associazioni della società civile, come le ONG, sono essenziali per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; che tale libertà è stata messa in discussione con l'adozione di leggi nazionali o tramite azioni dirette delle autorità in diversi Stati membri;

BI. considerando che la Carta dei diritti fondamentali riconosce agli anziani il diritto di "condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale";

BJ. considerando che punire i responsabili di reati con condanne adeguate ai crimini commessi costituisce sicuramente un deterrente per chi viola i diritti fondamentali, ma l'obiettivo principale resta quello di prevenire (attraverso interventi sulla sfera educativa e culturale) anziché intervenire a posteriori;

BK. considerando l'importanza dell'efficacia delle istituzioni specializzate, quali le istituzioni nazionali per i diritti umani o gli organismi per le pari opportunità, per aiutare i cittadini a far valere meglio i propri diritti fondamentali nell'ambito dell'applicazione del diritto UE da parte degli Stati membri;

BL. considerando che il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali e al Parlamento europeo nel proprio Stato di residenza è riconosciuto agli articoli 39 e 40 della Carta; che l'esercizio del diritto di mobilità non dovrebbe ostacolare tale diritto;

BM. considerando la debolezza della risposta della Commissione e degli Stati membri dinanzi alle pratiche di spionaggio massiccio di internet e delle telecomunicazioni rivelate da Edward Snowden nel quadro del programma NSA-PRISM, riguardanti anche Stati europei, che attiene alla loro mancata applicazione di norme di protezione nei confronti dei cittadini europei o dei cittadini di paesi terzi che vivono in Europa;

1. ritiene fondamentale garantire il pieno rispetto dei valori europei comuni enunciati all'articolo 2 TUE nella legislazione europea come pure in quella nazionale, nelle politiche pubbliche e nella loro attuazione, rispettando comunque pienamente il principio di sussidiarietà;

2. invita gli Stati membri ad assicurare che la legislazione dell'UE nel suo complesso, compresi i programmi di adeguamento economico e finanziario, sia attuata in conformità della Carta dei diritti fondamentali e della Carta sociale europea (articolo 151 TFUE);

3. rileva che l'articolo 6 TUE impone all'UE di aderire alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo; prende atto del parere 2/2013 della Corte di giustizia dell'UE; invita la Commissione e il Consiglio a predisporre gli strumenti necessari a garantire che tale obbligo, sancito dai trattati, sia realizzato senza indebito indugio; ritiene che ciò debba essere fatto sulla base della piena trasparenza in quanto fornirà un ulteriore meccanismo per rafforzare l'autentico rispetto e l'applicazione della tutela degli individui contro le violazioni dei loro diritti fondamentali, compreso il diritto a un efficace ricorso, e per rafforzare la responsabilità delle istituzioni europee in merito alle loro azioni od omissioni riguardo ai diritti fondamentali;

4. accoglie con favore la nomina del primo vicepresidente della Commissione con competenze relative al rispetto dello Stato di diritto e della Carta e prende atto del suo impegno ad attuare correttamente il quadro esistente; auspica l'adozione in tempi brevi di una strategia interna sui diritti fondamentali, in stretta collaborazione con le altre istituzioni e consultando un'ampia rappresentanza della società civile e altre parti interessate; ritiene che la strategia debba basarsi sugli articoli 2, 6 e 7 TUE e conformarsi ai principi e agli obiettivi sanciti agli articoli 8 e 10 TFUE; deplora la mancanza di volontà politica a ricorrere all'articolo 7 TUE nei confronti degli Stati membri responsabili di violazioni di diritti fondamentali quale misura sanzionatoria e deterrente;

5. sottolinea la necessità di utilizzare appieno i meccanismi esistenti per garantire il rispetto, la tutela e la promozione dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE ed elencati nella Carta dei diritti fondamentali; sottolinea a tal proposito che occorre applicare e attuare con urgenza tutti gli strumenti attualmente previsti dai trattati;

6. sottolinea che occorre sfruttare appieno i meccanismi esistenti, lanciando valutazioni e indagini obiettive e avviando procedure di infrazione quando un caso sia idoneamente fondato;

7. sottolinea la necessità di eventuali modifiche dei trattati al fine di rafforzare ulteriormente la tutela dei diritti fondamentali nei trattati UE;

8. prende atto della comunicazione della Commissione su un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto, che rappresenta un primo tentativo di superare le attuali lacune nella prevenzione e nella soluzione dei casi di violazione dei diritti fondamentali e dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri; prende atto dell'intenzione della Commissione di tenere regolarmente informati il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai progressi compiuti in ciascuna fase; ritiene però che il meccanismo proposto potrebbe non rappresentare un deterrente sufficiente o efficace quando si tratti di prevenire e risolvere violazioni dei diritti fondamentali negli Stati membri, avendo la Commissione presentato tale quadro sotto forma di comunicazione non vincolante che non stabilisce il momento in cui il quadro dovrebbe essere attivato;

9. invita la Commissione a mettere in pratica e perfezionare ulteriormente tale quadro al fine di:

a) includerlo nella strategia interna sui diritti fondamentali, in quanto lo Stato di diritto è un presupposto per la tutela dei diritti fondamentali nell'Unione europea e nei suoi Stati membri;

b) utilizzare al meglio la competenza degli esperti del Consiglio d'Europa e istituire un canale formale di cooperazione nelle questioni correlate allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali;

c) definire chiaramente i criteri di applicazione e assicurare che la sua attivazione proattiva e trasparente eviti efficacemente che si configurino violazioni dei diritti fondamentali; definire, in particolare, i criteri di un "chiaro rischio di violazione" e "violazione grave e persistente" sulla base, tra l'altro, della giurisprudenza della Corte di giustizia europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo; prendere in considerazione la possibilità che eventuali violazioni possano automaticamente attivare il quadro;

d) avviare procedure d'infrazione che potrebbero altresì comportare sanzioni finanziarie conformemente all'articolo 260 TFUE, nel caso in cui la FRA individui violazioni sistematiche o significative dell'articolo 2 TUE;

e) assicurare l'avvio automatico della procedura di cui all'articolo 7 TUE, nel caso in cui il processo in tre fasi previsto dal quadro non risolva la questione, specificando quali diritti derivanti dall'applicazione dei trattati nello Stato in questione, diversi dai diritti di voto nel Consiglio, possano essere sospesi, in modo da contemplare la possibilità di applicare ulteriori sanzioni che garantiscano l'efficace funzionamento del quadro, nel rispetto del diritto europeo e dei diritti fondamentali;

f) stabilire che tutte le proposte legislative, le politiche e le azioni UE, anche in campo economico e nel settore delle relazioni esterne e tutte le misure finanziate dall'UE rispettino pienamente la Carta e siano soggette ad una valutazione dettagliata ex ante ed ex post del loro impatto sui diritti fondamentali, e includere un piano proattivo di azione che garantisca l'efficace applicazione delle norme esistenti e identifichi i settori in cui sono necessarie riforme; a tal proposito, ritiene che la competenza esterna indipendente della FRA dovrebbe essere pienamente sfruttata da Commissione, Consiglio e Parlamento in materia di attività legislativa e di sviluppo delle politiche;

g) mettere a punto, in cooperazione con la FRA e gli organismi nazionali di tutela dei diritti umani e con il contributo della più ampia rappresentanza della società civile, una banca dati che raccolga e pubblichi tutti i dati e i rapporti relativi alla situazione dei diritti fondamentali nell'UE e nei singoli Stati membri;

10. esorta la Commissione a garantire che tale strategia interna sia accompagnata da un nuovo meccanismo chiaro e dettagliato, solidamente fondato nel diritto internazionale ed europeo e che abbracci l'insieme dei valori tutelati dall'articolo 2 TUE, al fine di garantire la coerenza con il quadro strategico per i diritti umani e la democrazia già applicato nelle relazioni esterne dell'UE e rendere le istituzioni europee e gli Stati membri responsabili delle loro azioni e omissioni in materia di diritti fondamentali; ritiene che questo meccanismo dovrebbe consentire il controllo della conformità di tutti gli Stati membri dell'Unione europea in materia di diritti fondamentali e prevedere un dialogo sistematico e istituzionalizzato in caso di violazione dei diritti fondamentali da parte di uno o più Stati membri; ritiene che, al fine di sfruttare appieno le disposizioni dei trattati, la Commissione dovrebbe:

a) definire un quadro di valutazione sulla base di indicatori comuni e obiettivi, sulla base dei quali saranno misurati la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; tali indicatori dovrebbero riflettere i criteri politici di Copenaghen in materia di adesione nonché i valori e i diritti di cui all'articolo 2 dei trattati e alla Carta dei diritti fondamentali ed essere elaborati sulla base delle norme esistenti; a tale riguardo, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di ampliare l'ambito di applicazione del quadro UE di valutazione della giustizia, per

coprire la valutazione periodica, stato per stato, del rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto;

b) garantire un costante monitoraggio basato su un consolidato quadro di valutazione e su un sistema di valutazione annuale per paese, elaborati dalla Commissione e dal Consiglio, sulla conformità allo Stato di diritto e sulla situazione dei diritti fondamentali in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, sulla base dei dati della FRA, del Consiglio d'Europa e della sua Commissione di Venezia nonché delle ONG;

c) proporre in tale contesto una revisione del regolamento che istituisce la FRA, affinché disponga di competenze più ampie e di maggiori risorse umane e finanziarie che le consentano di monitorare la situazione negli Stati membri e pubblicare una relazione annuale di monitoraggio contenente una valutazione dettagliata dei risultati di ciascuno Stato membro;

d) emettere un richiamo formale qualora, sulla base del quadro di valutazione istituito e della relazione annuale di monitoraggio sopra citata, gli indicatori evidenzino che determinati Stati membri violano lo Stato di diritto o i diritti fondamentali; questo richiamo formale dovrebbe essere accompagnato sistematicamente dall'avvio di un dialogo istituzionale che coinvolga - oltre alla Commissione e allo Stato membro interessato - il Consiglio, il Parlamento europeo e il parlamento dello Stato membro interessato;

e) contribuire a migliorare il coordinamento tra le istituzioni e agenzie dell'UE, il Consiglio d'Europa, le Nazioni Unite e le organizzazioni della società civile; intensificare la cooperazione tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, compreso tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali;

11. accoglie con favore il fatto che il Consiglio terrà discussioni sullo Stato di diritto; ritiene, tuttavia, che tali discussioni non siano la soluzione più efficace per risolvere un'eventuale mancanza di conformità rispetto ai valori fondamentali dell'Unione europea; deplora il fatto di non essere informato né coinvolto nell'organizzazione di tali discussioni; invita il Consiglio a basare le proprie discussioni sui risultati delle relazioni annuali e specifiche della Commissione europea, del Parlamento europeo, della società civile, del Consiglio d'Europa e della sua Commissione di Venezia nonché di altri attori istituzionali o di altra natura;

12. chiede alla Commissione e agli Stati membri di effettuare indagini in merito alle eventuali asserzioni di violazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta e di dare seguito a tali asserzioni qualora risultino comprovate; esorta, in particolare, la Commissione ad avviare procedure d'infrazione nel caso in cui gli Stati membri siano sospettati di aver agito in violazione di tali diritti;

13. invita la Commissione a dare maggiore priorità alla preparazione dell'adesione dell'Unione alla Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e rivista a Strasburgo il 3 maggio 1996;

14. invita gli Stati membri a istituire e rafforzare le istituzioni nazionali per i diritti umani in conformità dei "principi di Parigi" al fine di garantire la promozione e la tutela indipendenti dei diritti umani a livello nazionale;

15. chiede di assicurare un migliore coordinamento e una maggiore coerenza tra le attività del Parlamento europeo, il Consiglio d'Europa, la FRA e l'EIGE;

16. esprime preoccupazione per l'allarmante aumento dei casi di violazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, in particolare in materia di immigrazione e asilo, discriminazione e intolleranza - specialmente nei confronti di talune popolazioni - nonché dei casi di attacchi effettuati e di pressioni esercitate nei confronti

delle ONG che difendono i diritti di tali gruppi e popolazioni; prende atto della riluttanza degli Stati membri a garantire il rispetto di tali diritti e libertà fondamentali, in particolare per quanto riguarda i rom, le donne, la comunità LGBTI, i richiedenti asilo, i migranti e altri gruppi vulnerabili;

17. invita il Consiglio a individuare un terreno comune sul contenuto preciso dei principi e delle norme derivanti dallo Stato di diritto che variano a livello nazionale e a valutare la definizione già esistente dello Stato di diritto della Corte di giustizia europea, quale punto di partenza per la discussione che comprenda: la legalità, incluso un processo trasparente, responsabile e democratico di emanazione delle leggi; la certezza del diritto; il divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, l'indipendenza e l'imparzialità del giudice, l'effettivo sindacato giurisdizionale, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, l'uguaglianza dinanzi alla legge;

18. ricorda che il rispetto dello Stato di diritto è un prerequisito necessario per la protezione dei diritti fondamentali e che le misure di sicurezza non dovrebbero comprometterli, in linea con l'articolo 52 della Carta; ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 6 della Carta, ogni individuo ha il diritto alla libertà e alla sicurezza;

19. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad assicurare che i diritti e i principi fondamentali - sanciti in particolare dai trattati, dalla Carta e dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo - siano integrati fin dall'inizio nelle politiche e misure di sicurezza interna, come suggerito nel Focus Paper dell'Agenzia per i diritti fondamentali dal titolo "Embedding fundamental rights in the security agenda" (Integrare i diritti fondamentali nell'agenda di sicurezza); esorta l'UE e gli Stati membri a integrare le misure di inclusione sociale e non discriminazione nelle future strategie per la sicurezza interna;

20. invita la Commissione, con il sostegno della FRA, a rafforzare le azioni e i programmi di sensibilizzazione, educazione e formazione ai diritti fondamentali; ritiene che tali programmi dovrebbero mirare a creare coesione e fiducia fra tutte le parti sociali e coinvolgere le organizzazioni della società civile, le istituzioni nazionali dei diritti umani e gli uffici nazionali per l'uguaglianza e l'antidiscriminazione;

21. evidenzia che il ruolo di custode dei trattati della Commissione non è limitato ad assicurare il recepimento delle normative da parte degli Stati membri, ma è anche esteso all'applicazione totale e corretta delle leggi, in particolar modo allo scopo di proteggere i diritti fondamentali dei cittadini; deplora la limitazione effettiva del campo di applicazione della Carta, a causa di un'interpretazione eccessivamente restrittiva del suo articolo 51, che le impedisce di coprire l'applicazione del diritto dell'UE; è del parere che tale approccio debba essere rivisto per soddisfare le aspettative dei cittadini europei in relazione ai loro diritti fondamentali; ribadisce che le aspettative dei cittadini vanno oltre la rigida interpretazione della Carta e l'obiettivo dovrebbe essere quello di rendere questi diritti quanto più efficaci possibile; deplora pertanto il fatto che la Commissione si appelli alla mancanza di competenza in numerose risposte a petizioni che denunciano un'eventuale violazione dei diritti fondamentali; chiede, in tale contesto, l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio, valutazione sistematica e formulazione di raccomandazioni per favorire il rispetto complessivo dei valori fondamentali negli Stati membri;

22. ricorda l'importanza cruciale del recepimento e dell'attuazione tempestivi e corretti del diritto dell'UE, specialmente quando interessi e sviluppi i diritti fondamentali;

Libertà e sicurezza

Libertà di espressione e mezzi di comunicazione

23. ricorda che la libertà di espressione, d'informazione e dei mezzi di comunicazione è fondamentale per assicurare la democrazia e lo Stato di diritto; esprime ferma condanna per gli atti di violenza, le pressioni o le minacce contro i giornalisti e i mezzi di comunicazione, anche in relazione alla divulgazione delle loro fonti e delle informazioni sulle violazioni dei diritti fondamentali commesse da governi e Stati; invita gli Stati membri ad astenersi dall'applicare misure che ostacolano tali libertà; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di rivedere e modificare la direttiva sui servizi dei mezzi audiovisivi sulla scorta di quanto indicato dal Parlamento nella sua risoluzione del 22 maggio 2013;

24. sottolinea che media pubblici, indipendenti, liberi, diversi e pluralisti, insieme ai giornalisti, sia online che offline, sono un tassello fondamentale della democrazia; ritiene che la proprietà e la gestione dei media non dovrebbero essere concentrate; sottolinea, a tal proposito, che la trasparenza della proprietà dei media è fondamentale per il monitoraggio degli investimenti che potrebbero influenzare le informazioni fornite; chiede lo sviluppo di regole economiche adeguate ed eque, al fine di garantire anche il pluralismo dei media on line; invita la Commissione a sviluppare un piano di azione per far sì che tutti i mezzi di comunicazione soddisfino criteri minimi di indipendenza e qualità;

25. esprime preoccupazione per le crescenti misure repressive adottate in alcuni Stati membri contro i movimenti sociali e le manifestazioni, la libertà di riunione e la libertà di parola, in particolare per quanto riguarda l'uso sproporzionato della forza contro manifestanti pacifici, e lo scarso numero di indagini di polizia e giudiziarie in questo settore; invita gli Stati membri a tutelare la libertà di riunione e a non adottare misure che mettano in discussione o addirittura criminalizzino l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, come il diritto di manifestare o scioperare o i diritti di riunione e di associazione e la libertà di espressione; esprime grave preoccupazione per le leggi nazionali di diversi Stati membri che incidono sui diritti fondamentali negli spazi pubblici e limitano il diritto di assemblea; invita la Commissione a monitorare e ad affrontare le gravi interferenze con i diritti fondamentali causate dalle leggi nazionali che pongono restrizioni agli spazi pubblici per ragioni di sicurezza;

26. rileva che alcuni casi di terrorismo hanno indotto l'UE e i suoi Stati membri a intensificare le misure antiterroristiche e di contrasto alla radicalizzazione; esorta l'UE e le autorità nazionali ad adottare tali misure nel pieno rispetto dei principi della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, in particolare i diritti della difesa, la presunzione di innocenza, il diritto a un processo equo, il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali; chiede agli Stati membri e alla Commissione di valutare in piena trasparenza la conformità di qualsiasi progetto o proposta di atto regolamentare e legislativo nazionale che si inserisca nel quadro della lotta al terrorismo rispetto all'articolo 2 TUE e alla Carta;

27. riconosce che l'ampia diffusione della criminalità informatica transnazionale e del terrorismo informatico crea gravi sfide e preoccupazioni in materia di tutela dei diritti fondamentali nell'ambiente online; ritiene essenziale che l'Unione sviluppi una competenza di punta in materia di sicurezza informatica, al fine di rafforzare il rispetto degli articoli 7 e 8 della Carta nello spazio cibernetico;

28. si complimenta con il Senato degli Stati Uniti per la sua relazione sui programmi

di detenzione e di interrogatorio della CIA; esorta gli Stati membri a non tollerare alcuna pratica di tortura o altri trattamenti disumani e degradanti sul loro territorio; ribadisce i suoi inviti agli Stati membri a garantire la responsabilità per le violazioni dei diritti fondamentali nel contesto del trasporto e della detenzione illegale di detenuti in paesi europei da parte della CIA; esorta gli Stati membri a svolgere indagini aperte e trasparenti per scoprire la verità circa l'uso del loro territorio e spazio aereo e ad offrire piena collaborazione all'indagine del Parlamento europeo in materia, che è stata recentemente ripristinata, nonché al relativo seguito; chiede la tutela di coloro che rivelano tali violazioni, come giornalisti e informatori;

29. esprime la propria preoccupazione sulle reiterate notizie circa la presunta violazione dei diritti fondamentali dell'UE, e della legge europea sulla protezione dei dati in particolare, da parte dei servizi segreti degli Stati membri e di paesi terzi che permettono di custodire e accedere ai dati delle comunicazioni elettroniche di cittadini europei; condanna fermamente le attività di sorveglianza di massa rivelate a partire dal 2013 e deplora il fatto che tali attività proseguano; chiede di far luce su tali attività e, in particolare, sul coinvolgimento e sulle attività attuali dei servizi di intelligence di taluni Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a tener pienamente conto dei requisiti e delle raccomandazioni del Parlamento di cui alla risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale statunitense, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, nonché sulla cooperazione transatlantica in materia di giustizia e affari interni; ribadisce il suo appello agli Stati membri a fare in modo che le attività dei rispettivi servizi di intelligence siano compatibili con i diritti fondamentali e siano soggette a controllo parlamentare e giudiziario;

30. esprime preoccupazione per l'adozione di normative nazionali da parte degli Stati membri che consentono una sorveglianza a tappeto e ribadisce l'esigenza di strumenti di sicurezza che siano mirati, strettamente necessari e proporzionati in una società democratica; ribadisce il suo invito all'UE e ai suoi Stati membri ad adottare un sistema di protezione degli informatori;

31. è preoccupato per la scarsa conoscenza da parte dei cittadini dei propri diritti in materia di protezione dei dati e della vita privata e dei meccanismi di ricorso giudiziario a loro disposizione; sottolinea a tale proposito il ruolo dei garanti nazionali per la protezione dei dati nella promozione e nella sensibilizzazione riguardo a tali diritti; ritiene sia essenziale che i cittadini, e in particolare i bambini, siano familiarizzati in merito all'importanza della protezione dei propri dati personali nel ciberspazio e ai pericoli cui possono essere esposti; invita gli Stati membri a realizzare campagne di sensibilizzazione nelle scuole; sottolinea che, alla luce dei rapidi sviluppi tecnologici e dell'aumento degli attacchi informatici, occorre rivolgere un'attenzione particolare alla protezione dei dati personali, soprattutto in riferimento alla sicurezza del trattamento e della conservazione; sottolinea che, sebbene il diritto all'oblio non sia assoluto e debba essere bilanciato rispetto agli altri diritti fondamentali, i cittadini devono avere il diritto di chiedere la rettifica dei propri dati personali online; esprime profonda preoccupazione per il fatto che la maggior parte degli internauti abbia difficoltà a far rispettare i propri diritti nel mondo digitale; invita il Consiglio a compiere progressi rapidi riguardo al pacchetto Protezione dei dati per garantire un livello elevato di protezione dei dati in tutta l'Unione;

32. ricorda che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che i propri servizi segreti operino in modo lecito e nel pieno rispetto dei trattati e della Carta; invita a tale proposito gli Stati membri ad assicurare che la legislazione nazionale preveda

soltanto la raccolta e l'analisi dei dati personali (inclusi i cosiddetti metadati) con il consenso del soggetto interessato o in seguito ad ingiunzione di un tribunale emanata sulla base di fondati sospetti che il soggetto sia coinvolto in attività criminali;

33. sottolinea che la raccolta e il trattamento illegali dei dati dovrebbero essere perseguiti alla stregua della violazione della tradizionale riservatezza della corrispondenza; insiste sulla necessità di vietare severamente la creazione di "backdoor" o di ogni altra tecnica che consenta di indebolire o aggirare le misure di sicurezza o di sfruttare le falle esistenti;

34. deplora le pressioni esercitate da enti sia pubblici che privati sulle imprese private per accedere ai dati relativi agli internauti, controllare i contenuti in internet o rimettere in discussione il principio di neutralità della rete;

35. sottolinea che la salvaguardia dei diritti fondamentali nell'odierna società dell'informazione rappresenta una tematica fondamentale per l'UE poiché il crescente impiego delle tecnologie d'informazione e comunicazione (TIC) pone nuove minacce per i diritti fondamentali nello spazio cibernetico, la cui tutela dovrebbe essere rafforzata assicurandone la promozione e protezione online, nello stesso modo e nella stessa misura in cui avviene per il mondo offline;

36. esorta la Commissione a monitorare scrupolosamente l'attuazione dell'attuale legislazione europea in tale ambito e ritiene che gli Stati membri dovrebbero applicare in pratica le disposizioni di diritto penale attraverso efficaci attività d'indagine e procedimenti giudiziari onde assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle vittime;

37. invita la Commissione e gli Stati membri a dare prova della massima vigilanza in merito all'impatto che talune nuove tecnologie, tra cui i droni, possono avere sui diritti fondamentali dei cittadini e, più specificamente, sul diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali;

38. sottolinea il ruolo fondamentale dell'istruzione nel prevenire la radicalizzazione e il crescere dell'intolleranza e dell'estremismo tra i giovani;

39. deplora gli atti di discriminazione e violenza perpetrati dalle forze di polizia di alcuni Stati membri nei confronti di gruppi minoritari come i migranti, i Rom, le persone LGBTI o le persone con disabilità; esorta gli Stati membri a indagare e sanzionare tali azioni; ritiene che le forze di polizia debbano essere maggiormente sensibilizzate e formate riguardo alle discriminazioni e violenze di cui sono vittime tali minoranze; invita gli Stati membri a rinsaldare la fiducia che le minoranze hanno nei confronti delle forze di polizia e a incoraggiarle a denunciare tali atti; invita altresì le autorità degli Stati membri a lottare contro la profilazione etnica discriminatoria effettuato da alcune forze di polizia;

Libertà di religione e di coscienza

40. si richiama all'articolo 10 della Carta, che tutela la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, comprese la libertà di praticare la religione di propria scelta e di cambiare religione o credo; ritiene che ciò copra anche la libertà di non credere; condanna ogni forma di discriminazione o intolleranza e chiede che sia messa al bando ogni forma di discriminazione su tale base; deplora a questo proposito i recenti episodi di discriminazione e violenza antisemita e anti-islamica; invita gli Stati membri e le autorità regionali a proteggere con ogni strumento disponibile la libertà di religione o di credo e a promuovere la tolleranza e il dialogo interculturale con efficaci politiche, rafforzando le politiche contro la discriminazione ove necessario; ricorda l'importanza di uno Stato laico e imparziale inteso come presidio contro discriminazioni

nei confronti di qualsiasi comunità religiosa, atea o agnostica, che garantisca parità di trattamento a tutte le religioni e i credi; esprime la propria preoccupazione per l'applicazione di leggi sulla blasfemia e ingiurie religiose nell'Unione europea, che possono avere un serio impatto sulla libertà di espressione, ed esorta gli Stati membri ad abrogare tali leggi; condanna fermamente gli attacchi ai luoghi di culto ed esorta gli Stati membri a non lasciare impuniti tali crimini;

41. esorta il rispetto della libertà di religione o di credo nella zona occupata di Cipro, dove oltre 500 movimenti religiosi e culturali sono prossimi al collasso;

42. è allarmato per la recrudescenza dell'antisemitismo in Europa e per la banalizzazione dei discorsi che negano o relativizzano l'Olocausto; è fortemente preoccupato per il fatto che numerosi membri della comunità ebraica abbiano intenzione di lasciare l'Europa per l'inasprimento del clima antisemita e le discriminazioni e violenze perpetrate nei confronti della comunità ebraica;

43. è fortemente preoccupato per l'aumento di dimostrazioni islamofobiche, di attacchi ai luoghi di culto musulmani e per i numerosi amalgami tra religione musulmana e fanatismo religioso di un'esigua minoranza; deplora le discriminazioni e le violenze di cui è vittima la comunità musulmana; invita gli Stati membri a condannarle sistematicamente e ad applicare una tolleranza zero nei confronti di tali comportamenti;

Uguaglianza e non discriminazione

44. deplora fermamente che il Consiglio non abbia ancora adottato la proposta di direttiva del 2008 recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o il credo, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; plaude alla priorità data a tale direttiva da parte della Commissione; ribadisce il suo appello al Consiglio affinché adotti al più presto la proposta;

45. ricorda che pluralismo, non discriminazione e tolleranza sono tra i valori fondanti dell'Unione secondo l'articolo 2 del TUE; ritiene che solo politiche volte a promuovere l'uguaglianza tanto formale quanto sostanziale e a combattere ogni forma di discriminazione possano promuovere una società coesa, abbattendo ogni forma di pregiudizio lesiva dell'integrazione sociale; deplora che nell'UE si verifichino ancora casi di discriminazione, emarginazione e perfino violenza fondata, in particolare, sul genere, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

46. ritiene che l'Unione e gli Stati membri debbano rafforzare i rispettivi sforzi in materia di parità e di lotta contro le discriminazioni, di protezione della diversità culturale, religiosa e linguistica e promuovere misure volte a rafforzare la parità tra i sessi, i diritti dei minori, i diritti delle persone anziane e i diritti delle persone disabili, nonché i diritti delle persone LGBTI e delle persone appartenenti a minoranze nazionali; esorta l'UE e gli Stati membri a includere la discriminazione multipla nelle politiche per l'uguaglianza;

47. condanna ogni forma di discriminazione e violenza nel territorio dell'UE e è preoccupato per l'aumento del loro numero; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare impegni politici specifici per combattere tutte le forme di razzismo, inclusi l'antisemitismo, l'islamofobia, l'afrofobia e l'antiziganismo;

48. invita la Commissione e il Consiglio a riconoscere la necessità di dati sull'uguaglianza attendibili e comparabili per valutare la discriminazione, disaggregati in

base ai motivi discriminatori, al fine di informare il processo di elaborazione delle politiche, valutare l'attuazione della legislazione dell'UE anti-discriminazione e applicarla nel modo migliore; invita la Commissione a definire norme coerenti di raccolta dati sull'uguaglianza, basati sull'autoidentificazione, sulle norme di protezione dei dati dell'UE e sulla consultazione delle comunità interessate; invita gli Stati membri a raccogliere i dati per tutti i tipi di discriminazione;

49. sollecita l'UE ad adottare una direttiva che condanni la discriminazione basata sul genere e che combatta i pregiudizi e gli stereotipi di genere nell'istruzione e nei media;

Promozione delle minoranze

50. chiede una maggiore coerenza da parte dell'Unione europea nel settore della protezione delle minoranze; è profondamente convinto che tutti gli Stati membri e i paesi candidati all'adesione dovrebbero essere tenuti a rispettare i medesimi principi e criteri, al fine di evitare l'applicazione di due pesi e due misure; chiede pertanto di creare un meccanismo efficace per il monitoraggio e la garanzia dei diritti fondamentali delle minoranze di ogni tipo, sia nei paesi candidati sia nei paesi che hanno già aderito all'Unione europea;

51. sottolinea che l'Unione europea deve essere uno spazio in cui prevale il rispetto per la diversità etnica, culturale e linguistica; invita le istituzioni dell'UE a elaborare un sistema globale di protezione a livello europeo per le minoranze nazionali, etniche e linguistiche, onde assicurare la parità di trattamento, tenendo conto delle relative norme internazionali e delle buone pratiche esistenti; invita gli Stati membri ad assicurare un'effettiva uguaglianza per tali minoranze, in particolare per quanto riguarda le problematiche della lingua, dell'istruzione e della cultura; invita gli Stati membri che ancora non l'abbiano fatto a ratificare e attuare con efficacia la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali; ricorda inoltre la necessità di attuare i principi elaborati nel quadro dell'OSCE;

52. condanna ogni forma di discriminazione legata all'uso di una lingua e invita gli Stati membri che ancora non l'abbiano fatto a ratificare e attuare con efficacia la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie; sollecita gli Stati membri e la Commissione a intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di eliminare eventuali ostacoli amministrativi o legislativi sproporzionati che potrebbero limitare la diversità linguistica a livello europeo o nazionale;

53. sottolinea che i principi della dignità umana, dell'uguaglianza di fronte alla legge e del divieto di qualsiasi discriminazione costituiscono i fondamenti dello Stato di diritto; invita gli Stati membri ad adottare un quadro legislativo nazionale per contrastare tutte le forme di discriminazione e garantire l'effettiva attuazione del quadro normativo dell'UE in vigore;

Situazione della popolazione Rom

54. deplora la crescente propensione a sentimenti antirom nell'Unione europea ed esprime preoccupazione per la situazione dei Rom nell'Unione europea e per i numerosi casi di persecuzione, violenza, stigmatizzazione, discriminazione ed espulsioni illecite, che sono contrarie ai diritti fondamentali e alla legislazione dell'Unione europea; invita la Commissione a continuare a intraprendere azioni contro quegli Stati membri che promuovono o consentono la discriminazione istituzionalizzata

e la segregazione; invita nuovamente gli Stati membri ad attuare in modo efficace strategie intese a promuovere un'autentica inclusione nonché azioni pertinenti per promuovere l'integrazione, in particolare nell'ambito dei diritti fondamentali, dell'istruzione, dell'occupazione, degli alloggi e dell'assistenza sanitaria, e per combattere la violenza, gli incitamenti all'odio e la discriminazione nei confronti dei Rom, in conformità della raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri del 9 dicembre 2013;

55. sottolinea che è importante attuare adeguatamente le strategie nazionali di integrazione dei Rom attraverso lo sviluppo di politiche integrate con il coinvolgimento in un dialogo permanente delle autorità locali, delle organizzazioni non governative e delle comunità di Rom; invita la Commissione a garantire un seguito e un migliore coordinamento nell'attuazione; invita gli Stati membri a cooperare con rappresentanti della popolazione Rom nella gestione, monitoraggio e valutazione di progetti che riguardano le loro comunità, mediante l'utilizzo dei fondi disponibili (compresi quelli dell'UE), verificando rigorosamente il rispetto dei diritti fondamentali dei Rom, compresa la libertà di movimento, ai sensi della direttiva 2004/58/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

56. deplora la discriminazione in atto a danno dei Rom nei sistemi d'istruzione nazionali e sul mercato del lavoro; sottolinea l'accresciuta vulnerabilità delle donne e dei minori Rom, specialmente alle molteplici e simultanee violazioni dei loro diritti fondamentali; ribadisce l'importanza di proteggere e di promuovere la parità di accesso a tutti i diritti per i minori Rom;

57. sollecita gli Stati membri ad adottare le modifiche legislative necessarie in relazione alla sterilizzazione e a risarcire finanziariamente le vittime di sterilizzazioni forzate eseguite su donne Rom e su donne con disabilità mentali, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;

Violenza contro la donna e parità di genere

58. sollecita l'UE e gli Stati membri a combattere e a perseguire ogni forma di violenza e di discriminazione contro le donne; invita in particolare gli Stati membri ad occuparsi con efficacia degli effetti della violenza domestica e dello sfruttamento sessuale in tutte le sue forme, inclusi lo sfruttamento di minori rifugiati o immigrati e il matrimonio precoce forzato;

59. esprime preoccupazione per la portata e le forme di violenza contro le donne nell'UE, come documentato dall'indagine europea condotta dalla FRA, che ha evidenziato come una donna su tre abbia subito violenza fisica e/o sessuale dall'età di 15 anni e che circa 3,7 milioni di donne nell'UE subiscono una violenza sessuale nel corso di un anno. invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a riesaminare la legislazione vigente e porre come prioritaria la violenza contro le donne nel proprio programma d'azione, poiché la violenza di genere non deve essere tollerata; chiede alla Commissione di incoraggiare le ratifiche nazionali e di avviare la procedura di adesione dell'Unione alla Convenzione di Istanbul quanto prima; osserva che l'adesione immediata di tutti gli Stati membri alla Convenzione di Istanbul contribuirà all'elaborazione di una politica integrata e alla promozione della cooperazione internazionale in materia di lotta contro qualsiasi forma di violenza contro le donne, comprese le intimidazioni sessuali online e non online;

60. invita gli Stati membri a istituire reti di centri di assistenza e accoglienza delle

donne vittime della tratta di esseri umani e della prostituzione, garantendo che esse ricevano assistenza psicologica, medica, sociale e legale e siano incoraggiate a trovare un lavoro stabile con tutela dei diritti;

61. è seriamente preoccupato per il persistere delle pratiche di mutilazione genitale, che costituiscono una forma di violenza grave nei confronti delle donne e delle ragazze nonché una violazione inammissibile del loro diritto all'integrità fisica; sollecita l'Unione e gli Stati membri a vigilare maggiormente e a combattere tali pratiche nel loro territorio affinché cessino al più presto; invita in particolare gli Stati membri ad adottare un approccio risoluto e dissuasivo, formando i professionisti che operano a contatto con i migranti, perseguendo legalmente e sanzionando in maniera efficace e sistematica gli autori delle mutilazioni genitali nei confronti delle quali occorre adottare una tolleranza zero; insiste affinché tali azioni siano affiancate da campagne di informazione e sensibilizzazione mirate ai gruppi interessati; giudica positivamente il fatto che la legislazione dell'Unione in materia di asilo consideri le vittime della mutilazione genitale persone vulnerabili e includa le mutilazioni genitali tra i criteri da tenere in considerazione per le richieste d'asilo;

62. invita la Commissione ad assicurare la continuità nella raccolta dei dati sulla prevalenza e la natura delle violenze contro le donne, quale base per elaborare solide politiche atte a prevenire la violenza e soddisfare le esigenze delle vittime, incluse la valutazione dell'attuazione della direttiva a tutela delle vittime di reato dell'UE (2012/29/UE) e campagne di sensibilizzazione contro l'intimidazione sessuale; ritiene che la raccolta dei dati dovrebbe fare riferimento alla prima indagine condotta dalla FRA a livello dell'UE e basarsi sulla cooperazione tra la Commissione europea (incluso Eurostat), la FRA e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere; ribadisce la richiesta alla Commissione formulata nella propria risoluzione del 25 febbraio 2014 contenente raccomandazioni sulla lotta alla violenza contro le donne a presentare una proposta di atto che stabilisca misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel settore della prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze, compresa la mutilazione genitale femminile; invita la Commissione a proclamare il 2016 anno della lotta alla violenza contro le donne e le ragazze;

63. invita l'UE e gli Stati membri a combattere e perseguire tutte le forme di violenza contro le donne; esorta la Commissione a proporre un'iniziativa legislativa per proibire la violenza contro le donne nell'UE;

64. chiede alla Commissione di sensibilizzare la collettività al fine di stimolare una cultura del rispetto e della tolleranza contro ogni forma di discriminazione delle donne; invita gli Stati membri a garantire l'attuazione di strategie nazionali per salvaguardare la salute e i diritti sessuali e riproduttivi delle donne; insiste sul ruolo dell'Unione di sensibilizzazione e promozione delle migliori pratiche in questo ambito, dal momento che la salute è un diritto umano fondamentale, essenziale per l'esercizio di altri diritti umani.

65. è allarmato per la sottorappresentazione delle donne nei processi decisionali, nelle imprese e nei consigli di amministrazione, nei contesti scientifici e politici, sia a livello nazionale che internazionale (grandi imprese, elezioni nazionali ed europee), ma soprattutto a livello locale; chiede che le donne siano sostenute nella loro evoluzione professionale e negli sforzi per ottenere incarichi esecutivi e invita le istituzioni dell'UE a prendere atto, con maggiore coscienza, dei dati secondo i quali le donne rappresentano soltanto il 17,8% dei membri dei consigli di amministrazione delle maggiori società a partecipazione pubblica e quotate in borsa nell'UE;

66. chiede che la direttiva sul congedo di maternità sia sbloccata in Consiglio,

trattandosi di un testo legislativo che renderà possibile l'effettiva e tangibile uguaglianza di genere nonché l'armonizzazione a livello di UE;

67. segnala che le donne rappresentano oltre la metà dei titolari di dottorato e che tale dato non trova riscontro nel mercato del lavoro, specialmente per quanto riguarda le funzioni di responsabili decisionali di livello superiore; invita gli Stati membri a ogni sforzo necessario al fine di assicurare la parità di partecipazione delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro e promuovere la presenza delle donne nelle funzioni di livello superiore e in particolare a conseguire quanto prima un accordo sulla proposta di direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa e relative misure; deplora il fatto che nell'UE, a parità di lavoro, il reddito delle donne sia ancora in media inferiore del 16 % rispetto a quello degli uomini; invita l'UE a continuare il proprio lavoro volto ad assicurare l'uguaglianza tra donne e uomini ai sensi dell'articolo 157 TFUE per quanto concerne le retribuzioni, le pensioni e la partecipazione al mercato del lavoro, anche a livello di quadri superiori. ritiene che tale azione dovrebbe consentire di lottare contro la povertà e assicurare che l'Europa sfrutti appieno tutto il talento disponibile; deplora che il tasso di disoccupazione delle donne risulti tuttora notevolmente superiore rispetto a quello degli uomini e sottolinea che l'indipendenza finanziaria delle donne deve essere un elemento della lotta alla povertà;

68. chiede alla Commissione di rafforzare la vigilanza sul rispetto del principio di parità tra uomini e donne nella legislazione europea; invita gli Stati membri a procedere a un'analisi analoga dalla propria legislazione nazionale;

69. riconosce che i diritti sessuali e riproduttivi sono diritti fondamentali e costituiscono un elemento essenziale della dignità umana, dell'uguaglianza di genere e dell'autodeterminazione; sollecita la Commissione a includere la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, in quanto diritti umani fondamentali, nella strategia dell'UE per la sanità al fine di garantire la coerenza fra la politica interna e quella esterna dell'Unione in materia di diritti fondamentali, come chiesto dal Parlamento il 10 marzo 2015;

70. riconosce che negare un aborto che salvi la vita della madre equivale a una grave violazione dei diritti fondamentali;

71. invita gli Stati membri, d'intesa con la Commissione, a riconoscere il diritto di accesso a contraccettivi sicuri e moderni e all'educazione sessuale nelle scuole; sollecita la Commissione a integrare le politiche nazionali per migliorare la salute pubblica, tenendo allo stesso tempo il Parlamento europeo pienamente informato;

Diritti dei minori

72. condanna con fermezza ogni forma di violenza e di maltrattamento dei minori; invita gli Stati membri, in quanto Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, ad adottare le misure appropriate per proteggere i minori da ogni forma di violenza fisica e psicologica, inclusi gli abusi fisici e sessuali, i matrimoni forzati, il lavoro minorile e lo sfruttamento sessuale;

73. condanna fermamente lo sfruttamento sessuale dei minori e, in particolare, il fenomeno crescente della pedopornografia su Internet; sollecita l'Unione e gli Stati membri a unire gli sforzi nella lotta contro queste gravi violazioni dei diritti del bambino e a tenere debitamente conto delle richieste del Parlamento formulate nella sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sull'abuso sessuale dei minori online(33) ;

ribadisce la sua richiesta agli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto di recepire la direttiva relativa allo sfruttamento e agli abusi sessuali sui minori e alla pedopornografia; invita inoltre l'Unione e gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a ratificare la convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali;

74. chiede agli Stati membri di attuare la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, come pure di rafforzare la capacità giuridica, le competenze tecniche e le risorse finanziarie delle autorità di contrasto per intensificare la cooperazione, anche con Europol, al fine di indagare nelle reti degli autori di reati sessuali contro i minori e smantellarle con maggiore efficacia, privilegiando nel contempo i diritti e la sicurezza dei minori coinvolti;

75. insiste sul ruolo dei professionisti che si occupano di bambini come gli insegnanti, gli educatori, i pediatri, quando si tratta di individuare i segni di maltrattamenti nei bambini, compreso il cyberbullismo; invita gli Stati membri a provvedere affinché questi professionisti siano sensibilizzati e formati in questo senso; invita altresì gli Stati membri ad approntare linee telefoniche attraverso le quali i bambini possano denunciare qualunque atto di maltrattamento, violenza sessuale, intimidazione o molestia di cui siano vittime;

76. ritiene necessario proteggere adeguatamente i dati personali dei minori online e informare i minori in modo comprensibile sui rischi e le conseguenze dell'utilizzo dei loro dati personali online; invita gli Stati membri a realizzare campagne di sensibilizzazione nelle scuole; sottolinea che occorre vietare la profilazione dei minori;

77. condanna qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei minori e invita la Commissione e gli Stati membri a svolgere un'azione congiunta al fine di eliminare la discriminazione nei confronti dei minori; invita, in particolare, gli Stati membri e la Commissione a considerare esplicitamente i minori come una priorità in sede di programmazione e di attuazione delle politiche regionali e di coesione;

78. invita gli Stati membri ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia per tutti i minori, in veste di indagati, responsabili di reati, vittime o parti in causa nel procedimento; ribadisce l'importanza di rafforzare le garanzie procedurali per i minori nei procedimenti penali, in particolare nel contesto delle discussioni in corso su una direttiva sulle garanzie speciali per i minori sospettati o accusati di un procedimento penale;

79. è preoccupato per l'aumento dei casi di sottrazioni transfrontaliere da parte dei genitori; sottolinea a tale proposito l'importanza del ruolo di mediatore del Parlamento europeo per i bambini vittime di sottrazione transfrontaliera da parte dei genitori; sottolinea l'importanza di un approccio comune dell'UE volto a cercare i minori scomparsi nell'UE; invita gli Stati membri a intensificare la cooperazione di polizia e giudiziaria nei casi transfrontalieri che riguardano la scomparsa di minori e a istituire linee di assistenza telefonica per la ricerca dei minori scomparsi;

80. ricorda che l'interesse superiore del bambino, come indicato nell'articolo 24 della Carta, deve sempre essere una considerazione fondamentale in tutte le politiche e misure adottate riguardo ai bambini; rammenta che il diritto all'istruzione è sancito dalla Carta e che l'istruzione è fondamentale sia per il benessere e lo sviluppo personale dei bambini, sia per il futuro della società; ritiene che l'istruzione dei bambini provenienti da famiglie a basso reddito sia una condizione essenziale per far uscire i bambini dalla povertà; invita pertanto gli Stati membri a promuovere un insegnamento di qualità per tutti;

81. sottolinea che è opportuno tutelare adeguatamente i diritti e gli interessi dei figli dei cittadini dell'UE non soltanto all'interno dell'Unione, ma anche al di fuori dei suoi confini, e chiede pertanto che sia rafforzata la cooperazione con le istituzioni responsabili del benessere dei minori nei paesi nordici al di fuori dell'UE; è del parere che tutti i partner dell'Unione (anche i membri del SEE) dovrebbero ratificare la convenzione dell'Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori;

82. riconosce che la crisi finanziaria ed economica ha avuto un grave impatto negativo sui diritti e il benessere dei minori; invita gli Stati membri a rafforzare gli sforzi atti a contrastare la povertà minorile e l'esclusione sociale attraverso l'attuazione efficace della raccomandazione della Commissione "Investire nell'infanzia: spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" attraverso strategie integrate a sostegno dell'accesso a risorse adeguate, volte ad assicurare l'accesso a servizi di qualità a prezzi abbordabili e a promuovere la partecipazione dei bambini nel processo decisionale che li riguarda; invita la Commissione ad adottare ulteriori misure volte a monitorare l'attuazione della raccomandazione;

83. invita la Commissione a proporre un programma ambizioso e globale che dia seguito al Programma UE per i diritti dei minori nel 2015; invita la Commissione a garantire un'efficace integrazione dei diritti dei bambini in tutte le proposte legislative, le politiche e le decisioni finanziarie dell'UE; invita la Commissione a riferire annualmente sui progressi compiuti in termini di rispetto dei diritti dei minori e di piena attuazione dell'acquis dell'UE sui diritti dei minori; invita la Commissione a garantire che il mandato e le risorse a disposizione del coordinatore per i diritti dei minori rispecchino adeguatamente l'impegno dell'Unione europea a integrare in maniera sistematica ed effettiva i diritti dei minori nelle sue politiche; invita la Commissione ad adottare l'annunciata guida dell'UE sui sistemi integrati di protezione dell'infanzia;

84. accoglie con favore la tendenza alla criminalizzazione dei matrimoni forzati negli Stati membri; chiede agli Stati membri di dare prova di vigilanza e di formare e sensibilizzare il personale a contatto con i bambini, come gli insegnanti o gli educatori, a individuare i bambini che potrebbero essere condotti nel proprio paese di origine per subire un matrimonio forzato;

Diritti delle persone LGBTI

85. condanna in modo fermo le discriminazioni e violenze sul territorio dell'UE a danno di persone lesbiche, gay, transessuali, bisessuali e intersessuali (LGBTI), fomentate da leggi e politiche che restringono i diritti fondamentali di queste persone; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare leggi e politiche per contrastare l'omofobia e la transfobia; invita, a tal proposito, la Commissione a delineare un piano d'azione o una strategia per l'uguaglianza sulla base dell'orientamento di genere e dell'identità di genere, come ripetutamente chiesto dal Parlamento e come promesso dal commissario Jourová durante le audizioni della Commissione; ricorda la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere; sottolinea tuttavia che una siffatta politica globale deve rispettare le competenze dell'Unione europea, delle sue agenzie e degli Stati membri;

86. ritiene che i diritti fondamentali delle persone LGBTI sarebbero maggiormente tutelati se esse avessero accesso a istituti giuridici quali coabitazione, unione

registrata o matrimonio; plaude al fatto che diciotto Stati membri offrano attualmente queste opportunità e invita gli altri Stati membri a prendere in considerazione tali istituti; rinnova pertanto il suo invito alla Commissione a presentare una proposta riguardante una disciplina avanzata per il pieno riconoscimento reciproco degli effetti di tutti gli atti di stato civile nell'Unione europea, compresi il riconoscimento giuridico del genere, i matrimoni e le unioni registrate, al fine di ridurre gli ostacoli discriminatori di natura giuridica e amministrativa per i cittadini che esercitano il loro diritto di libera circolazione;

87. sollecita gli Stati membri a dare prova di vigilanza e di fermezza e a sanzionare gli insulti e le stigmatizzazioni perpetrate nei confronti delle persone LGBTI da parte di titolari di cariche pubbliche nella sfera pubblica;

88. sollecita gli Stati membri dell'UE a sostenere i sindacati e le organizzazioni di datori di lavoro nel loro tentativo di adottare politiche di diversità e non discriminazione con particolare riferimento alle persone LGBTI;

89. ritiene che le autorità degli Stati membri debbano agevolare le procedure che consentono alle persone che hanno cambiato sesso di far riconoscere il nuovo genere nei documenti ufficiali; ribadisce la propria condanna di qualunque procedura giuridica che imponga la sterilizzazione delle persone transgender;

90. deplora che le persone transgender siano ancora considerate inferme di mente nella maggior parte degli Stati membri e li invita a rivedere i cataloghi nazionali di sanità mentale, assicurando al contempo che i necessari trattamenti medici siano sempre disponibili per tutte le persone transgender;

91. plaude all'iniziativa intrapresa dalla Commissione per promuovere la depatologizzazione dell'identità transgender nella revisione della classificazione internazionale delle malattie dell'Organizzazione mondiale della sanità; invita la Commissione a intensificare gli sforzi volti a impedire che la varianza di genere nell'infanzia diventi una nuova diagnosi ICD;

92. deplora fermamente il fatto che gli interventi chirurgici di "normalizzazione" genitale negli infanti intersessuali siano diffusi, sebbene non necessari dal punto di vista medico; accoglie in tal senso con favore la legge maltese sull'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali dell'aprile 2015, che proibisce gli interventi chirurgici su bambini intersessuali e rafforza il principio di autodeterminazione degli intersessuali e invita gli altri Stati a seguire l'esempio di Malta;

Diritti delle persone con disabilità

93. deplora le discriminazioni ed esclusioni che ancora oggi continuano a subire le persone disabili; chiede alla Commissione, agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di realizzare la strategia europea sulla disabilità e rispettivamente a monitorare e applicare la normativa europea rilevante; invita la Commissione, a questo proposito, a riprendere l'iniziativa legislativa di un Accessibility Act, sotto forma di uno strumento orizzontale in grado di far avanzare la tutela delle persone disabili e di assicurare che le tutte politiche di competenza dell'UE siano coerenti a questo fine, chiede alla Commissione e agli Stati membri di dare piena valorizzazione alla sinergie tra la strategia europea sulla disabilità e le disposizioni della CEDAW e della convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia al fine di garantire il godimento sostanziale e l'esercizio effettivo dei diritti riconosciuti, anche tramite azioni di armonizzazione e implementazione del quadro legislativo e dell'intervento culturale e politico;

94. sollecita la Commissione a orientare gli Stati membri affinché usino nel modo

migliore i fondi europei in linea con gli obblighi dell'UE a norma della convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite e a sostenere e cooperare strettamente con ONG e altre organizzazioni onde assicurare una corretta applicazione della convenzione; invita l'UE e gli Stati membri a migliorare l'accesso all'occupazione e alla formazione delle persone con disabilità, incluse le persone con disabilità psicosociali, e a sostenere condizioni di vita indipendente e programmi di deistituzionalizzazione in conformità dell'articolo 26 della Carta;

95. sottolinea la necessità di rispettare il diritto delle persone con disabilità di partecipazione alle elezioni; invita la Commissione a includere una valutazione della compatibilità con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità nella sua relazione sull'attuazione delle direttive del Consiglio 93/109/CE e 94/80/CE che sanciscono il diritto di voto e di candidarsi alle elezioni per il Parlamento europeo e municipali. si rammarica che numerose persone disabili a cui è stata tolta la capacità giuridica si vedano anche private del diritto di voto; invita pertanto gli Stati membri a modificare la propria legislazione nazionale nel senso di non negare sistematicamente il diritto di voto alle persone disabili private della capacità giuridica, ma a procedere a un esame caso per caso e a prevedere assistenza per le persone disabili durante le operazioni di voto;

96. invita la Commissione a valutare la compatibilità delle legislazioni europee con i requisiti della convenzione della Nazioni Unite relativa ai diritti delle persone disabili e a valutare, attraverso le sue analisi di impatto, qualunque proposta futura alla luce di tale convenzione;

97. Condanna il ricorso alle forme di coercizione fisica e farmacologica delle disabilità mentali ed invita l'Unione Europea e gli Stati membri all'adozione di politiche di integrazione sociale;

98. deplora il fatto che le persone disabili incontrino ancora ostacoli nel loro accesso ai mercati dei beni e dei servizi in seno all'Unione; ritiene che tali ostacoli siano tali da limitare la partecipazione alla società e costituiscano una violazione dei loro diritti derivanti in particolare dalla cittadinanza europea; invita la Commissione a far avanzare rapidamente i lavori relativi all'accessibilità nell'Unione europea, affinché sia possibile adottare un atto legislativo in tempi brevi;

99. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a coinvolgere le persone con disabilità, anche attraverso le loro organizzazioni di rappresentanza, nel processo decisionale nei rispettivi ambiti di competenza, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;

100. invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE ad assicurare che le opportunità di partecipare ai processi di consultazione siano pubblicizzate diffusamente e chiaramente utilizzando mezzi di comunicazione accessibili, che le informazioni possano essere fornite anche in altri formati come il braille o di facile lettura e che le audizioni e le riunioni pubbliche dedicate a proposte di legge e politiche siano accessibili;

101. invita la Commissione ad armonizzare la raccolta dei dati sulla disabilità attraverso indagini sociali europee in linea con i requisiti dell'articolo 31 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; sottolinea che tale raccolta di dati dovrebbe utilizzare metodologie che includano tutte le persone con disabilità, comprese quelle con disabilità più gravi e che vivono in istituti.

Discriminazioni legate all'età

102. deplora che molti anziani subiscano quotidianamente discriminazioni e

violazioni dei diritti fondamentali, in particolare per quanto concerne l'accesso a un reddito adeguato, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e ai beni e servizi necessari; ricorda che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce, all'articolo 25, il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale; invita la Commissione a sviluppare una strategia sul cambiamento demografico al fine di dare attuazione all'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali;

103. manifesta preoccupazione per il fatto che il maltrattamento, la negligenza e la violenza nei confronti degli anziani sono diffusi tra gli Stati membri; invita gli Stati membri ad adottare misure volte a combattere i maltrattamenti e tutte le forme di violenza nei confronti degli anziani e a promuoverne l'indipendenza sostenendo la ristrutturazione e l'accessibilità delle abitazioni; ricorda che le donne anziane vivono più spesso sotto la soglia della povertà a causa del divario di genere concernente le retribuzioni e, successivamente, le pensioni;

104. invita gli Stati membri a garantire l'inclusione dei lavoratori più giovani, in particolare quelli colpiti dalla crisi economica, nel mercato del lavoro, anche attraverso l'organizzazione e l'offerta di formazione intesa alla promozione sociale dei giovani;

105. chiede il rispetto della dignità delle persone al termine della vita, in particolare garantendo che le decisioni espresse nei testamenti in vita siano riconosciute e rispettate;

106. esprime preoccupazione per il fatto che i tagli degli Stati membri alla spesa pubblica e alle pensioni stiano in gran parte contribuendo alla povertà degli anziani diminuendo il loro reddito disponibile, peggiorando le loro condizioni di vita, creando disuguaglianze in termini di accessibilità dei servizi e facendo sì che un numero crescente di anziani abbia redditi appena al di sopra della soglia di povertà;

Crimini di odio e di incitamento all'odio

107. deplora gli episodi di incitamento all'odio e i crimini di odio fondati sul razzismo, la xenofobia, l'intolleranza religiosa o i pregiudizi nei confronti delle persone per le loro disabilità, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, che si verificano quotidianamente nell'UE; invita gli Stati membri a tutelare i diritti fondamentali ed a promuovere la comprensione, l'accettazione e la tolleranza tra le varie comunità sul loro territorio; chiede all'UE di rendere prioritaria la lotta contro i crimini di odio nel definire le politiche europee contro la discriminazione e nel settore della giustizia; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la lotta contro i crimini di odio e gli atteggiamenti e i comportamenti discriminatori attraverso lo sviluppo di una strategia globale per la lotta contro i crimini di odio, la violenza e la discriminazione basate sui pregiudizi;

108. è preoccupato per la presenza di un numero sempre maggiore di incitamenti all'odio su Internet e invita gli Stati membri ad attuare una procedura semplice che permetta ai cittadini di segnalare la presenza di contenuti di odio su Internet;

109. esprime preoccupazione circa le indagini e le condanne relative ai crimini di odio negli Stati membri; invita gli Stati membri ad adottare tutte le misure adeguate per incoraggiare la segnalazione di tali reati, anche garantendo una protezione adeguata, dato che dalle indagini su larga scala condotte dalla FRA è emerso che le vittime di reati sono restie a farsi avanti e a denunciare tali fatti alla polizia;

110. si dice preoccupato per il fatto che diversi Stati membri non hanno correttamente recepito le disposizioni della decisione quadro 2008/913/JHA ed invita gli

Stati membri a recepire ed attuare appieno le norme dell'UE ed a garantire l'applicazione della normativa nazionale che punisce qualsiasi forma di crimini di odio, di incitamento all'odio e di molestia, dando avvio in modo sistematico al perseguimento di tali reati; invita la Commissione a monitorare il corretto recepimento della decisione quadro e ad avviare procedure di infrazione contro gli Stati membri che non provvedono al suo recepimento; chiede altresì di rivedere la decisione quadro affinché essa copra appieno tutte le forme di crimini di odio e di reati motivati da pregiudizio o discriminazione e definisca chiaramente norme coerenti in materia di indagini e di azione penale;

111. invita la Commissione a sostenere programmi di formazione destinati alle autorità giudiziarie e di contrasto, oltre che alle agenzie dell'UE competenti, in materia di prevenzione e di lotta alle pratiche discriminatorie e ai crimini di odio; invita gli Stati membri a mettere a disposizione delle autorità responsabili delle indagini e dell'azione penale strumenti e competenze pratici, che consentano loro di individuare e di gestire i reati contemplati dalla decisione quadro e di interagire e comunicare con le vittime;

112. osserva con preoccupazione l'ascesa di partiti politici che fondano i loro programmi politici sull'esclusione per motivi religiosi o sulla base dell'orientamento sessuale;

113. manifesta profonda preoccupazione per la crescente banalizzazione degli atti e dei discorsi razzisti e xenofobi a causa della presenza sempre più visibile nella sfera pubblica di gruppi razzisti e xenofobi, alcuni dei quali hanno acquisito o cercano di acquisire lo status di partito politico;

114. manifesta profonda preoccupazione per l'ascesa di partiti politici che utilizzano l'attuale crisi economica e sociale per giustificare il loro messaggio razzista, xenofobo e anti-islamico;

115. condanna fermamente le pratiche di intimidazione e di persecuzione perpetrate nei confronti delle minoranze, segnatamente i rom e i migranti, da parte di gruppi paramilitari, alcuni dei quali sono direttamente associati a un partito politico; esorta gli Stati membri a vietare e a punire tali pratiche;

Senzatetto

116. manifesta preoccupazione per il numero di persone che hanno perso la casa a causa della crisi economica; ritiene che le persone senza fissa dimora debbano essere integrate nella società e che sia necessario lottare contro il loro isolamento e la loro emarginazione; invita, al riguardo, gli Stati membri ad adottare politiche ambiziose volte ad aiutare tali persone; ricorda che i senzatetto sono persone vulnerabili e rinnova la richiesta agli Stati membri di astenersi dallo stigmatizzarli come criminali; invita gli Stati membri ad abolire qualsiasi legge o politica che li presenti come tali; invita gli Stati membri a sviluppare strategie nazionali volte a contrastare il fenomeno dei senzatetto sul loro territorio; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nelle loro missioni volte a combattere il problema dei senzatetto agevolando lo scambio delle migliori prassi e un'accurata raccolta di dati; invita la Commissione a monitorare le violazioni dei diritti umani che si verificano negli Stati membri come conseguenza del problema dei senzatetto; ricorda che il diritto all'assistenza abitativa degli indigenti è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali;

Diritti dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale

117. condanna il fatto che un considerevole numero di richiedenti asilo e di migranti che cercano di raggiungere l'Unione europea continua a perdere la vita nel Mediterraneo nonché il ruolo svolto dagli scafisti e dai trafficanti, che negano ai migranti i loro diritti fondamentali; sottolinea che l'UE e gli Stati membri dovrebbero prendere misure energiche e obbligatorie per evitare ulteriori tragedie in mare; invita l'UE ed i suoi Stati membri a porre la solidarietà e il rispetto dei diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo al centro delle politiche dell'UE in materia di migrazione, ed in particolare:

- sottolinea la necessità di integrare i diritti fondamentali in ogni aspetto delle politiche migratorie dell'UE e di eseguire una valutazione approfondita dell'impatto sui diritti fondamentali dei migranti di tutte le misure ed i meccanismi in materia di migrazione, asilo e controlli alle frontiere; invita in particolare gli Stati membri a rispettare i diritti dei migranti vulnerabili;

- sottolinea la necessità di un approccio globale che rafforzi la coerenza delle politiche interne ed esterne dell'UE; incoraggia l'UE e gli Stati membri a porre il rispetto dei diritti dei migranti al centro di ogni accordo di cooperazione bilaterale o multilaterale di cooperazione con i paesi non-UE, compresi gli accordi di riammissione, i partenariati per la mobilità e gli accordi di cooperazione tecnica;

- ricorda agli Stati membri il loro obbligo internazionale di fornire assistenza alle persone in pericolo in mare;

- invita gli Stati membri a modificare o rivedere qualsiasi normativa che penalizzi coloro che prestano assistenza ai migranti in pericolo in mare;

- sottolinea il diritto fondamentale di chiedere asilo; incoraggia l'Unione europea e gli Stati membri ad aprire ed a dedicare sufficienti risorse alla creazione di nuove possibilità e nuovi canali legali e sicuri di ingresso nell'UE per i richiedenti asilo, al fine di ridurre i rischi legati ai tentativi di ingresso irregolare e di combattere le reti dei trafficanti di esseri umani e degli scafisti, che traggono profitto dal fatto di mettere in pericolo la vita dei migranti e dal loro sfruttamento sessuale e lavorativo;

- invita gli Stati membri a partecipare ai programmi di reinsediamento dell'UE ed incoraggia l'uso dei visti umanitari;

- sollecita gli Stati membri a garantire condizioni di accoglienza dignitose, in conformità della legislazione esistente in materia di diritti umani e di asilo, prestando particolare attenzione alle persone vulnerabili ed alla riduzione del rischio di esclusione sociale dei richiedenti asilo; invita la Commissione a monitorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS) ed in particolare della direttiva 2013/32/UE, prestando particolare attenzione ai richiedenti asilo che necessitano di speciali garanzie procedurali;

- chiede l'istituzione di un sistema di asilo efficace ed armonizzato a livello UE per un'equa distribuzione dei richiedenti asilo tra gli Stati membri;

- si rammarica per gli episodi segnalati di violenti respingimenti alle frontiere dell'UE; ricorda agli Stati membri il loro obbligo di rispettare il principio di non respingimento, quale riconosciuto dalla convenzione di Ginevra e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché il divieto di espulsioni collettive ai sensi dell'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali; invita la Commissione, le sue agenzie e gli Stati membri a garantire la conformità con questi ed altri obblighi a livello internazionale e dell'Unione europea;

118. chiede all'Unione e agli Stati membri di adottare le legislazioni necessarie

per dare attuazione al principio di solidarietà sancito all'articolo 80 TFUE;

119. condanna fermamente la protezione della sicurezza delle frontiere dell'Unione europea, che può giungere fino alla costruzione di muri e di sbarramenti di filo spinato, e la mancanza di vie legali per entrare nell'Unione europea, che fanno sì che molti richiedenti asilo e migranti siano costretti a utilizzare metodi sempre più pericolosi e si trovino alla mercé di contrabbandieri e trafficanti;

120. chiede controlli alle frontiere rispettosi dei diritti fondamentali e sottolinea la necessità di un controllo democratico da parte del Parlamento sulle operazioni Frontex;

121. chiede la sospensione di tutte le attività accertate essere in violazione dei diritti fondamentali ai sensi del diritto dell'UE o del mandato di Frontex;

122. sottolinea l'impatto negativo del regolamento di Dublino sull'accesso efficace alla protezione internazionale, in assenza di un vero sistema europeo comune di asilo, in particolare in seguito alla giurisprudenza della CGUE e della CEDU; condanna il fatto che la revisione del regolamento non abbia portato alla sospensione dello stesso o almeno all'eliminazione del rimpatrio verso il primo paese di ingresso nell'UE, nonché la mancanza di azione da parte della Commissione e degli Stati membri al fine di trovare una possibile alternativa basata sulla solidarietà tra gli Stati membri;

123. invita gli Stati membri a ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;

124. condanna il ricorso indiscriminato alla detenzione illecita di migranti irregolari, inclusi richiedenti asilo, minori non accompagnati e apolidi; chiede agli Stati membri di conformarsi alle disposizioni della direttiva sui rimpatri, incluso il rispetto del diritto alla dignità e del principio del superiore interesse del minore, nonché alle disposizioni del diritto internazionale e dell'UE; ricorda che la detenzione di migranti deve restare una misura cui ricorrere in ultima istanza ed esorta gli Stati membri a mettere in atto misure alternative; condanna le terribili condizioni di detenzione in alcuni Stati membri e sollecita la Commissione ad affrontarle senza indugio; ribadisce la necessità di garantire che ai migranti irregolari sia riconosciuto il diritto a un ricorso effettivo nel caso di violazioni dei loro diritti;

125. invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare le misure necessarie per garantire le informazioni e la trasparenza relativamente alla detenzione dei migranti e dei richiedenti asilo in numerosi Stati membri ed esorta la Commissione europea a proporre una revisione del regolamento (CE) n. 862/2007 in modo da includervi i dati statistici sul funzionamento dei sistemi e delle strutture di detenzione;

126. sottolinea l'importanza del controllo democratico di tutte le forme di privazione della libertà ai sensi delle leggi in materia di immigrazione e di asilo; invita i parlamentari europei e nazionali a fare regolarmente visita ai siti di accoglienza e di detenzione dei migranti e dei richiedenti asilo e invita gli Stati membri e la Commissione europea a facilitare l'accesso delle ONG e dei giornalisti a questi siti;

127. chiede un maggiore controllo dei centri di accoglienza e di detenzione dei migranti, del trattamento riservato loro in detti centri e delle procedure applicate dagli Stati membri per concedere asilo; mette in guardia dalle cosiddette "procedure di espulsione a caldo" e dagli incidenti violenti che si verificano in vari punti "caldi" dell'Europa meridionale, che giustificano l'immediato avvio da parte della Commissione in tale ambito del dialogo politico con gli Stati che attuano dette pratiche ai fini della salvaguardia dello Stato di diritto;

128. invita l'Unione europea e gli Stati membri a definire misure concrete e migliori prassi volte a promuovere la parità di trattamento e l'inclusione sociale al

fine di migliorare l'integrazione dei migranti nella società; ricorda, al riguardo, che è essenziale contrastare gli stereotipi negativi e la disinformazione in merito ai migranti sviluppando contro-argomentazioni, principalmente a scuola e rivolte ai giovani, al fine di sottolineare l'impatto positivo della migrazione;

129. ritiene che i migranti minorenni siano particolarmente vulnerabili, specie quando non sono accompagnati; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare la risoluzione del Parlamento del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE; invita gli Stati membri a dare piena applicazione al pacchetto relativo al regime europeo comune di asilo (CEAS), al fine di migliorare la situazione dei minori non accompagnati nell'UE; accoglie con favore la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-648/11, secondo cui lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo di un minore non accompagnato che abbia presentato domande in più Stati membri è quello in cui si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda; rammenta che i minori non accompagnati sono innanzitutto bambini e che la protezione dei bambini, e non le politiche dell'immigrazione, deve costituire il principio guida degli Stati membri e dell'Unione europea in tema di minori;

130. chiede che si proceda ad una valutazione di come vengono spesi i fondi destinati e utilizzati per gli affari interni, in particolare i fondi concessi per l'accoglienza dei richiedenti asilo; invita l'Unione europea ad agire qualora risulti che i fondi sono stati utilizzati per attività che non rispettano i diritti fondamentali;

131. invita a fornire assistenza agli Stati membri situati alle frontiere esterne dell'Unione al fine di aiutarli a ovviare alle carenze sistemiche in termini di condizioni di accoglienza e di procedure di asilo, aggravate dal numero crescente di richiedenti asilo;

132. chiede all'Unione europea di garantire la responsabilità dei propri agenti per le violazioni dei diritti fondamentali da essi commesse; in particolare chiede di assicurare che un'inchiesta sia aperta a seguito di accuse di violazioni commesse nel contesto delle operazioni coordinate dall'agenzia Frontex, e che misure adeguate, disciplinari o di altro genere siano adottate nei confronti di coloro che risultino aver commesso tali violazioni; a tal fine chiede la creazione di un meccanismo di ricorso interno a Frontex, come richiesto dal Mediatore europeo nel contesto della sua inchiesta OI/5/2012/BEH-MHZ e di rendere pubbliche le conclusioni delle inchieste condotte sulla base di accuse di violazioni dei diritti umani; chiede inoltre di sospendere le operazioni dell'agenzia qualora nel corso di tali operazioni siano state commesse violazioni dei diritti fondamentali, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1168/2011;

133. invita gli Stati membri a ratificare senza ulteriori indugi la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani;

134. chiede agli Stati membri di garantire un accesso effettivo alla protezione internazionale per le donne vittime di persecuzioni di genere; chiede agli Stati membri di seguire gli orientamenti della Commissione per l'applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in particolare la concessione immediata di un titolo di soggiorno autonomo ai familiari entrati a titolo di ricongiungimento familiare, in caso di situazioni particolarmente difficili come le violenze domestiche;

135. si congratula per il fatto che la legislazione europea in materia di asilo consideri le vittime di mutilazioni genitali come persone vulnerabili e includa le mutilazioni genitali tra i criteri da tenere in considerazione in occasione della richiesta di asilo; invita gli Stati membri a formare i professionisti che sono a contatto con i migranti

a individuare le donne e le ragazze che potrebbero subire una mutilazione genitale nel loro paese di origine;

136. sottolinea che il diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei e delle loro famiglie enunciato nei trattati e garantito dalla direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione è uno dei diritti fondamentali dei cittadini europei; condanna qualsiasi tentativo di rivedere tale acquis, in particolare la reintroduzione dei controlli alle frontiere di Schengen al di fuori del codice frontiere Schengen, e chiede che ogni violazione delle norme sia portata dinanzi alla Corte di giustizia; esprime preoccupazione per la crescente tendenza ad espellere celermente i cittadini dell'UE dal loro Stato membro di residenza in seguito alla perdita del posto di lavoro e del reddito, in violazione del quadro vigente; ritiene che tale prassi sia contraria allo spirito della libertà di movimento;

Solidarietà nella crisi economica

137. deplora il modo in cui la crisi finanziaria, economica e del debito sovrano, unita alle restrizioni di bilancio imposte, ha influito negativamente sui diritti economici, civili, sociali e culturali, spesso determinando un aumento della disoccupazione, della povertà e di condizioni di lavoro e di vita precarie, nonché l'esclusione e l'isolamento, in particolare negli Stati membri in cui sono stati adottati programmi di adeguamento economico, e sottolinea che una recente nota di Eurostat ha indicato che attualmente un cittadino europeo su quattro è a rischio di povertà ed esclusione;

138. nota che la crisi economica e le misure attuate per affrontarla hanno inciso sul diritto di accedere a necessità di base quali l'istruzione, l'alloggio, la sanità e la sicurezza sociale, oltre ad avere un impatto negativo sulle condizioni di salute generali della popolazione in alcuni Stati membri; sottolinea la necessità di rispettare il diritto alla protezione dalla povertà e dall'esclusione sociale, quale sancito all'articolo 30 della Carta sociale europea; invita tutti gli Stati membri ad introdurre misure di sostegno, in linea con le prassi nazionali, volte a garantire condizioni di vita dignitose ai propri cittadini e a combattere l'esclusione sociale;

139. ribadisce che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri che attuano riforme strutturali all'interno dei loro sistemi sociali ed economici sono sempre soggetti all'obbligo di rispettare la Carta e i loro obblighi internazionali, e sono pertanto responsabili delle decisioni adottate; ribadisce il suo invito ad allineare i programmi di adeguamento economico agli obiettivi dell'Unione indicati dall'articolo 151 TFUE, inclusi la promozione dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; ribadisce la necessità di garantire un pieno controllo democratico attraverso un'effettiva partecipazione dei parlamenti in relazione alle misure adottate dalle istituzioni dell'UE e dagli Stati membri in risposta alla crisi;

140. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a esaminare, secondo un approccio sensibile alle questioni di genere, l'impatto delle misure di austerità, proposte o attuate, sui diritti fondamentali, tenendo conto dell'impatto sproporzionato delle misure di austerità sulle donne; invita le istituzioni dell'UE ad adottare immediatamente un'azione correttiva qualora le misure di austerità abbiano inciso negativamente sui diritti economici, sociali e culturali delle donne;

141. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a verificare l'impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali, inclusi i diritti sociali e del lavoro, delle misure proposte o adottate per far fronte alla crisi e, se necessario, a porvi rimedio qualora si evidenzino

situazioni di regressione nella tutela dei diritti o violazioni del diritto internazionale, incluse le convenzioni e raccomandazioni dell'OIL;

142. chiede alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri, al momento dell'adozione e dell'attuazione di misure correttive e tagli di bilancio, di eseguire una valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali e di garantire che siano messe a disposizione risorse sufficienti per tutelare il rispetto dei diritti fondamentali e garantire livelli minimi essenziali per il godimento dei diritti civili, economici, culturali e sociali, prestando particolare attenzione ai gruppi maggiormente vulnerabili e socialmente svantaggiati;

143. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a riconoscere che gli investimenti a lungo termine a favore dell'inclusione sociale sono utili in quanto rispondono al costo elevato della discriminazione e della disuguaglianza; chiede agli Stati membri di assicurare investimenti pubblici adeguati a sostegno dell'istruzione e della sanità e di garantire che l'accesso alla giustizia ed ai ricorsi nei casi di discriminazione non sia messo a rischio dai drastici tagli ai finanziamenti dei bilanci degli organismi per le pari opportunità;

invita l'UE e le istituzioni nazionali a non minare l'inclusione sociale mediante misure di bilancio che incidano sul funzionamento delle organizzazioni locali che si adoperano per l'uguaglianza;

144. invita la Commissione a considerare di proporre l'adesione alla Carta sociale europea al fine di tutelare efficacemente i diritti sociali dei cittadini europei; invita gli Stati membri a promuovere l'estensione dei diritti sociali di cui alla Carta dell'UE ad altri diritti sociali menzionati nella Carta sociale riveduta del Consiglio d'Europa, quali il diritto al lavoro, il diritto ad un'equa remunerazione e il diritto alla protezione dalla povertà e dall'esclusione sociale;

Criminalità e lotta alla corruzione

145. ribadisce che il reato di corruzione, in particolare se organizzata, rappresenta una grave violazione dei diritti fondamentali ed una minaccia per la democrazia e lo Stato di diritto; sottolinea che la corruzione, sviando fondi pubblici dagli scopi di pubblica utilità cui sono destinati, riduce il livello e la qualità dei servizi pubblici, ledendo gravemente il trattamento equo di tutti i cittadini; esorta gli Stati membri e le istituzioni europee a sviluppare strumenti efficaci per prevenire, combattere e sanzionare la corruzione e la criminalità e continuare a monitorare regolarmente l'uso che viene fatto dei fondi pubblici, europei e nazionali; a tal fine, invita gli Stati e le istituzioni ad agevolare l'istituzione, in tempi rapidi, della Procura europea, fornendo adeguate garanzie di indipendenza ed efficienza;

146. sottolinea che la corruzione lede fortemente i diritti fondamentali; invita gli Stati e le istituzioni a sviluppare strumenti efficaci per lottare contro la corruzione e a verificare regolarmente l'uso dei fondi pubblici, europei e nazionali; sottolinea che una maggiore trasparenza e accesso ai documenti pubblici da parte di cittadini e giornalisti costituisce un modo efficace per portare alla luce e combattere la corruzione;

147. invita la Commissione europea ad adottare una strategia anticorruzione integrata da strumenti efficaci; invita tutti gli Stati membri e l'Unione europea ad aderire al partenariato di governo aperto ed a sviluppare strategie concrete per promuovere la trasparenza, responsabilizzare i cittadini e lottare contro la corruzione; invita gli Stati membri a dare seguito alle raccomandazioni della relazione anticorruzione della Commissione europea ed alla risoluzione del Parlamento del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in

merito ad azioni e iniziative da intraprendere⁽³⁴⁾, ed a rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria nella lotta alla corruzione;

148. esorta gli Stati membri a intensificare la lotta contro tutti i tipi di gravi crimini organizzati, compresi la tratta degli esseri umani, l'abuso e lo sfruttamento sessuale, la tortura e il lavoro forzato, in particolare di donne e bambini;

149. invita la Commissione a prevedere reati per contrastare i crimini ambientali commessi da singoli o da gruppi criminali organizzati, che hanno un impatto sul diritto degli esseri umani alla salute, alla vita e al godimento di un ambiente salubre, nonché sull'economia e sull'uso di risorse pubbliche; esorta la Commissione a esaminare l'effettiva attuazione nell'UE del diritto di accesso alla giustizia nell'ambito del diritto di ogni persona, per le generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente propizio alla salute e al benessere;

150. propone l'attuazione di un codice europeo di prevenzione della corruzione, di un sistema trasparente di indicatori sui livelli di corruzione negli Stati membri e sui progressi conseguiti per eliminarla nonché di una relazione annuale comparativa sullo stato di questo grave problema a livello europeo;

151. invita la Commissione e gli Stati membri a porre fine alla concorrenza fiscale ed a contrastare efficacemente le pratiche fiscali dannose, l'evasione e l'elusione fiscale nell'UE, che danneggiano la capacità degli Stati membri di sfruttare al massimo le risorse disponibili al fine di realizzare appieno i diritti economici, sociali e culturali;

152. condanna il fenomeno crescente della tratta di esseri umani, in particolare a fini di sfruttamento sessuale, e chiede all'UE e ai suoi Stati membri di adottare misure, conformemente alla direttiva UE, per lottare contro la domanda di sfruttamento che favorisce il traffico in tutte le sue forme;

Condizioni di detenzione nelle carceri e in altri istituti di custodia

153. ricorda che i diritti fondamentali dei detenuti devono essere garantiti dalle autorità nazionali; deplora le condizioni di detenzione nelle carceri e in altri istituti di custodia di numerosi Stati, tra cui figurano il sovraffollamento delle carceri e il maltrattamento dei detenuti; ritiene indispensabile l'adozione, da parte dell'UE, di uno strumento che garantisca l'attuazione delle raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) e delle sentenze della CEDU;

154. ricorda che l'abuso delle misure di custodia cautelare ha come conseguenza il sovraffollamento delle carceri in tutta Europa, che viola i diritti fondamentali dei singoli e compromette la fiducia reciproca necessaria per sostenere la cooperazione giudiziaria in Europa; ribadisce la necessità, da parte degli Stati membri, di rispettare gli impegni assunti nelle sedi internazionali ed europee a fare ricorso più di frequente alle misure di sospensione condizionale e alle sanzioni che offrono un'alternativa al carcere, ed a fare del reinserimento sociale l'obiettivo ultimo di un periodo di detenzione; invita pertanto gli Stati membri a sviluppare strategie volte a promuovere la formazione e il lavoro delle persone in stato di detenzione;

155. ribadisce le raccomandazioni presentate alla Commissione nella sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sul riesame del mandato di arresto europeo⁽³⁵⁾, in particolare per quanto concerne l'introduzione di un controllo della proporzionalità e di un'eccezione connessa ai diritti fondamentali nel mandato d'arresto europeo o, più in generale, di misure di riconoscimento reciproco;

156. deplora che le tre decisioni quadro riguardanti il trasferimento dei detenuti,

le misure di sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive e l'ordinanza cautelare europea, che hanno il grande potenziale di ridurre il sovraffollamento delle carceri, siano state attuate soltanto da alcuni Stati membri;

157. invita la Commissione a valutare l'impatto delle politiche in materia penitenziaria e dei sistemi di giustizia penale sui minori; sottolinea che la situazione dei minori che vivono in strutture di detenzione assieme ai loro genitori nell'Unione europea si ripercuote direttamente sui loro diritti; sottolinea che si stima che ogni anno nell'Unione europea 800 000 minori sono separati da un genitore detenuto in carcere, con molteplici conseguenze per i diritti dei minori;

Giustizia

158. sottolinea che lo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sul riconoscimento reciproco e sulle garanzie giuridiche, che armonizzi i diversi sistemi giuridici degli Stati membri, soprattutto in materia penale, dovrebbe rimanere tra le grandi priorità delle istituzioni europee nell'ambito del programma Giustizia 2020 dell'UE; ritiene che un'applicazione efficace della Carta e del diritto secondario dell'UE in materia di diritti fondamentali sia cruciale per la fiducia dei cittadini nei confronti del corretto funzionamento dello spazio europeo di giustizia;

159. ricorda che il diritto di accesso alla giustizia e ad un tribunale indipendente e imparziale è indispensabile per la tutela dei diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto; ribadisce l'importanza di assicurare l'efficienza dei sistemi giudiziari, tanto civili quanto penali, e di garantire l'indipendenza del sistema giudiziario;

160. accoglie con favore il portale europeo della giustizia, che è gestito dalla Commissione e mette a disposizione dei professionisti e del pubblico informazioni sui sistemi giudiziari, oltre ad essere uno strumento pratico per il miglioramento dell'accesso alla giustizia grazie a una sezione separata dedicata ai diritti fondamentali, che mira a informare i cittadini riguardo a chi rivolgersi in caso di violazioni dei loro diritti fondamentali;

161. accoglie con favore il lavoro già svolto a livello europeo per armonizzare le garanzie procedurali nei procedimenti penali degli Stati membri ed i relativi benefici per i cittadini; ribadisce l'importanza dell'adozione di una normativa UE sui diritti procedurali, che sia conforme con il più elevato livello di protezione sancito dalla Carta, dai trattati internazionali sui diritti umani e dal diritto costituzionale degli Stati membri;

162. deplora la mancanza di accesso all'assistenza legale in molti Stati membri e il fatto che ciò incida sul diritto di accesso alla giustizia da parte di quanti non dispongono di mezzi finanziari sufficienti; ritiene fondamentale che l'UE adotti una direttiva forte e completa in materia di assistenza legale;

163. invita l'Unione europea e gli Stati Membri a prevedere misure a sostegno e a tutela degli informatori che denunciano azioni illegali;

Cittadinanza

164. ritiene che una cittadinanza dell'Unione europea attiva e partecipativa debba essere incoraggiata attraverso l'accesso ai documenti e alle informazioni, attraverso la trasparenza, la buona governance e la buona amministrazione, la partecipazione e la rappresentazione democratica, con un processo decisionale il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione; ribadisce la necessità di garantire la piena partecipazione della

società civile al processo decisionale a livello europeo, come stabilito dall'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, e sottolinea l'importanza dei principi di trasparenza e di dialogo a tale riguardo; osserva che il diritto dei cittadini di accedere ai documenti detenuti dalle istituzioni pubbliche conferisce loro potere e consente loro di esaminare e di valutare le autorità pubbliche e di chiedere loro conto; deplora in tale contesto il blocco della revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e ribadisce la sua richiesta alla Commissione e al Consiglio di riprendere i lavori, tenendo conto delle proposte del Parlamento;

165. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che siano condotte campagne di informazione sulla cittadinanza europea e sui diritti ad essa collegati: il diritto di protezione diplomatica e consolare, il diritto di petizione, il diritto di presentare denunce al Mediatore europeo, il diritto di votare e di presentarsi alle elezioni europee e il diritto di presentare iniziative dei cittadini;

166. accoglie con favore il ruolo svolto dal Mediatore europeo nella sua determinazione a garantire il buon governo e la trasparenza delle istituzioni e degli organi dell'Unione;

167. condanna il fatto che più di 15 milioni di cittadini di paesi terzi e 500 000 apolidi nell'Unione europea sono vittime del rifiuto discriminatorio di riconoscere la loro cittadinanza; esige il rispetto del diritto fondamentale alla cittadinanza da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri e invita, in particolare, gli Stati membri a ratificare e ad attuare pienamente la Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961 e la Convenzione europea sulla nazionalità del 1997;

168. ricorda che informare i cittadini sui loro diritti fondamentali è parte integrante del diritto ad una buona amministrazione sancito dalla Carta; invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione agli indigenti al fine di garantire che siano spiegati loro i loro diritti e a sostenerli al fine di garantire che tali diritti siano rispettati;

169. chiede alla Commissione di aumentare gli sforzi tesi a consolidare il diritto a una buona amministrazione, trasformando il codice di buona condotta amministrativa dell'UE in un regolamento vincolante;

170. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare, attraverso le loro politiche, che i diritti fondamentali siano correttamente rispettati, garantiti, tutelati e ulteriormente sviluppati all'interno dell'UE; invita gli Stati membri a rinnovare gli sforzi per riconoscere il diritto di petizione e il diritto di ricorso al Mediatore quale strumento che permetta ai cittadini di difendere i loro diritti;

171. esprime preoccupazione, alla luce delle centinaia di petizioni ricevute ogni anno, per le lacune riscontrate nell'effettiva attuazione, sia nella lettera che nello spirito, negli Stati membri, delle disposizioni della legislazione dell'UE in materia ambientale, come la direttiva sulla valutazione di impatto ambientale e quella sulla valutazione ambientale strategica; chiede alla Commissione di vigilare più strettamente sui contenuti di tali procedure, in particolare qualora casi specifici siano oggetto di petizioni;

172. ribadisce l'importanza dell'iniziativa dei cittadini europei (ICE), quale nuovo diritto dei cittadini introdotto dal trattato di Lisbona, che si prefigge di aumentare la democrazia partecipativa all'interno dell'UE; prende atto dell'importanza dell'ICE quale potente strumento in grado di fornire ai cittadini europei un diritto democratico diretto onde contribuire al processo decisionale dell'Unione, oltre al diritto dei cittadini europei di presentare petizioni al Parlamento europeo e al diritto di ricorrere al Mediatore europeo;

173. invita la Commissione a rafforzare il ruolo delle iniziative dei cittadini europei

(ICE), adottando un approccio a misura di cittadino per far fronte a tutte le lacune dello strumento nella prossima revisione del regolamento (UE) n. 211/2011, e migliorando al contempo le campagne di informazione a favore dei cittadini sull'uso dell'ICE e sulla sua facoltà di influenzare il processo di elaborazione delle politiche dell'UE;

Vittime di reato

174. ritiene che la protezione delle vittime debba essere una priorità; invita gli Stati membri ad attuare correttamente e senza indugio la direttiva a tutela delle vittime di reato dell'UE (2012/29/UE), onde rispettare il termine di recepimento del 16 novembre 2015, nonché la Commissione e gli Stati membri a garantire, ai sensi dell'articolo 28 di detta direttiva, la raccolta di dati comparabili sul suo recepimento, in particolare su come le vittime, incluse le vittime di reati motivati da discriminazione, abbiano potuto accedere ai loro diritti; reputa che resti ancora molto da fare in termini di sostegno alle vittime di reato, informandole in merito ai loro diritti e mettendo a disposizione sistemi di orientamento e formazione per gli agenti di polizia e gli operatori della giustizia, al fine di instaurare un rapporto di fiducia e di certezza con le vittime, come dimostrato dagli studi condotti dalla FRA sul sostegno alle vittime; accoglie con favore l'adozione, nel 2013, del regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile;

175. invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE a garantire la più elevata qualità della raccolta di dati comparabili sul recepimento della direttiva vittime dell'UE (2012/29/UE) e su come le vittime, comprese le vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione, hanno potuto accedere ai loro diritti ai sensi dell'articolo 28 della direttiva;

176. invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto, in sede di definizione delle loro politiche, delle tendenze demografiche e dei cambiamenti in termini di dimensioni e composizione delle famiglie; esorta la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che le proprie politiche sociali e occupazionali non discriminino sulla base della dimensioni e della composizione delle famiglie;

177. sottolinea il vuoto giuridico per quanto concerne l'accesso dei cittadini ai mezzi di ricorso legale quando gli Stati membri non hanno, o hanno solo tardivamente, recepito la legislazione europea che li riguarda direttamente; evidenzia la necessità di un coordinamento delle azioni a tutti i livelli per proteggere e promuovere i diritti fondamentali, che comprenda le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, le autorità regionali e locali, le ONG e la società civile;

178. sottolinea la necessità di rafforzare la trasparenza istituzionale, la responsabilità e l'apertura democratica nell'UE e sollecita le istituzioni competenti dell'UE e tutti gli Stati membri a:

– intensificare gli sforzi in vista di una revisione senza indugio del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione al fine di garantire la massima trasparenza e procedure semplificate per l'accesso del pubblico alle informazioni e ai documenti; invita la Commissione, a questo proposito, a riprendere l'iniziativa legislativa di un Accessibility Act, sotto forma di uno strumento orizzontale in grado di far avanzare la tutela delle persone disabili e di assicurare che tutte le politiche di competenza dell'UE siano coerenti a questo fine;

– presentare una revisione del regolamento relativo all'iniziativa dei cittadini europei (regolamento (UE) n. 211/2011) durante la presente legislatura per miglio-

arne il funzionamento, introducendo modifiche in modo da eliminare gli ostacoli di tipo amministrativo, organizzativo e finanziario a causa dei quali non tutti i cittadini europei possono adeguatamente esercitare la loro influenza democratica mediante l'ICE come previsto nei trattati; esorta la Commissione a includere anche nella proposta le disposizioni necessarie al fine di porre fine al fatto che ad alcuni gruppi di cittadini, quali i non vedenti o coloro che vivono all'estero, venga impedito di esercitare il loro diritto a sostenere le iniziative dei cittadini, dato che tale esclusione limita l'uguaglianza e la partecipazione tra i cittadini;

– presentare una revisione della direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, onde aiutare i cittadini dell'UE residenti in uno Stato diverso dal proprio a partecipare alle elezioni europee nel loro paese di residenza; invita gli Stati membri a far sì che tutti i cittadini possano votare alle elezioni europee, compresi quelli che vivono al di fuori dell'UE, in particolare tramite una campagna d'informazione in tempo utile;

– accordare debita considerazione al crescente segmento della popolazione che è completamente privato dei propri diritti di voto per quanto riguarda le elezioni nazionali in quanto non può votare né nel suo paese d'origine né in quello di residenza;

179. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Fonte: www.olir.it

Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142
Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione);

Vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, che ha delegato il Governo a recepire le citate direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, comprese nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante attuazione della direttiva 2003/9/CE, che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, concernente attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 16 luglio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale.

Art. 1. Finalità e ambito applicativo.

1. Il presente decreto stabilisce le norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale.

2. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.

3. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano anche ai richiedenti protezione internazionale soggetti al procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.

4. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.

Art. 2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione;

b) straniero: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide;

c) domanda di protezione internazionale o domanda: la domanda presentata ai

sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

d) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

e) minore non accompagnato: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;

f) familiari: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente già costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovano nel territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione internazionale:

1. il coniuge del richiedente;

2. i figli minori del richiedente, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;

3. il genitore o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile del richiedente minore non coniugato;

g) centro o struttura di accoglienza: struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti ai sensi del presente decreto;

h) richiedente con esigenze di accoglienza particolari: il richiedente che rientra nelle categorie vulnerabili indicate nell'articolo 17 e che necessita di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza;

i) UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Art. 3. Informazione.

1. L'ufficio di polizia che riceve la domanda provvede ad informare il richiedente sulle condizioni di accoglienza, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

2. L'opuscolo di cui al comma 1 è consegnato nella prima lingua indicata dal richiedente o, se ciò non è possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra quelle indicate nell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove necessario con l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale, anche presso i centri di accoglienza, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a quindici giorni dalla presentazione della domanda.

4. Le informazioni di cui al presente articolo comprendono i riferimenti dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.

Art. 4. Documentazione.

1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6, la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale. L'attestato non certifica l'identità del richiedente.

3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internaziona-

le rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.

4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto.

5. La questura può fornire al richiedente un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato.

Art. 5. Domicilio.

1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza è assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza è comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 6, 9, 11 e 14, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonché di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 è comunicato dalla questura alla Commissione territoriale.

3. Per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza può stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, un luogo di residenza o un'area geografica ove il richiedente può circolare.

5. Ai fini dell'applicazione nei confronti del richiedente protezione internazionale dell'articolo 284 del codice di procedura penale e degli articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, l'autorità giudiziaria valuta preliminarmente, sentito il prefetto competente per territorio, l'idoneità a tal fine dei centri e delle strutture di cui agli articoli 6, 9 e 14.

Art. 6. Trattenimento.

1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

2. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla base di una valutazione caso per caso, quando:

a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95;

b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all'articolo 13, commi 5, 5.2 e 13, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione.

4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla possibilità di richiedere protezione internazionale. Al richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo 10.

5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al Tribunale in composizione monocratica competente alla convalida. Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda.

6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,

come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.

7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui agli articoli 5 e 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.

8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi.

9. Il trattenimento è mantenuto soltanto finché sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3 e 7. In ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza è immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale.

10. Nel caso in cui il richiedente è destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le modalità di cui all'articolo 13, commi 5 e 5.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine per la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5, è sospeso per il tempo occorrente all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal presente decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14.

Art. 7. Condizioni di trattenimento.

1. Il richiedente è trattenuto nei centri di cui all'articolo 6 con modalità che assicurano la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo le disposizioni di cui agli articoli 14 del testo unico e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni. È assicurata in ogni caso alle richiedenti una sistemazione separata, nonché il rispetto delle differenze di genere. Ove possibile, è preservata l'unità del nucleo familiare. È assicurata la fruibilità di spazi all'aria aperta.

2. È consentito l'accesso ai centri di cui all'articolo 6, nonché la libertà di colloquio con i richiedenti ai rappresentanti dell'UNHCR o alle organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR in base ad accordi con la medesima organizzazione, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, ai ministri di culto, nonché agli altri soggetti indicati nelle direttive del Ministro dell'interno adottate ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con le modalità specificate con le medesime direttive.

3. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei centri di cui all'articolo 6, l'accesso ai centri può essere limitato, purché non impedito completamente, secondo le direttive di cui al comma 2.

4. Il richiedente è informato delle regole vigenti nel centro nonché dei suoi diritti

ed obblighi nella prima lingua da lui indicata o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

5. Non possono essere trattenuti nei centri di cui all'articolo 6 i richiedenti le cui condizioni di salute sono incompatibili con il trattenimento. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari garantiti nei centri e' assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari.

Art. 8. Sistema di accoglienza.

1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16, e si articola in una fase di prima accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda accoglienza disposta nelle strutture di cui all'articolo 14.

2. Le funzioni di soccorso e prima assistenza, nonché di identificazione continuano ad essere svolte nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.

Art. 9. Misure di prima accoglienza.

1. Per le esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo la programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 16.

2. La gestione dei centri di cui al comma 1 può essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'interno, alle finalità di cui al presente articolo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui al presente articolo.

4. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il richiedente è accolto per il tempo necessario, all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed all'avvio della procedura di esame della medesima domanda, nonché all'accertamento delle condizioni di salute diretto anche a verificare, fin dal momento dell'ingresso nelle strutture di accoglienza, la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.

5. Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente che ne faccia richiesta, anche in pendenza dell'esame della domanda, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 15, è trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14, individuate anche tenendo conto delle particolari esigenze del richiedente di cui all'articolo 17. In caso di temporanea indisponibilità di posti nelle strutture di cui all'articolo 14, il richiedente rimane nei centri di cui al presente articolo, per il tempo strettamente

necessario al trasferimento. Il richiedente portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 17 è trasferito in via prioritaria nelle strutture di cui all'articolo 14.

Art. 10. Modalità di accoglienza.

1. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1, sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti.

2. È consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con obbligo di rientro nelle ore notturne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

3. È assicurata la facoltà di comunicare con i rappresentanti dell'UNHCR, degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, con i ministri di culto, nonché con gli avvocati e i familiari dei richiedenti.

4. È assicurato l'accesso ai centri dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, nonché degli altri soggetti previsti dal regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fatte salve le limitazioni giustificate dalla necessità di garantire la sicurezza dei locali e dei richiedenti presenti nel centro.

5. Il personale che opera nei centri è adeguatamente formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro.

Art. 11. Misure straordinarie di accoglienza.

1. Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno delle strutture di cui agli articoli 9 e 14, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza.

2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, sentito l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. È consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione.

3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di cui all'articolo 9 ovvero nelle strutture di cui all'articolo 14.

4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda sono espletate presso la questura più vicina al luogo di accoglienza.

Art. 12. Condizioni materiali di accoglienza.

1. Con decreto del Ministro dell'interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro.

2. Sullo schema di capitolato di cui al comma 1 sono acquisite le valutazioni del Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 16.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 30, sono individuate forme di partecipazione e di coinvolgimento dei richiedenti nello svolgimento della vita nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14.

Art. 13. Allontanamento ingiustificato dai centri.

L'allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 comporta la revoca delle condizioni di accoglienza di cui al presente decreto, adottata con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), con gli effetti di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto.

Art. 14. Sistema di accoglienza territoriale - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

1. Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e finanziate dal Fondo di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto anche in deroga al limite dell'80 per cento di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-sexies.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione dei progetti di accoglienza di cui al comma 1. Il medesimo decreto detta le linee guida per la predisposizione dei servizi da assicurare, compresi quelli destinati alle persone portatrici di esigenze particolari di cui all'articolo 17.

3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale.

4. Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti ai sensi del comma 1, usufruisce delle misure di accoglienza di cui al presente decreto per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Nei casi di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1°

settembre 2011, n. 150, fino alla decisione sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova.

5. Quando vengono meno i presupposti per il trattenimento nei centri di cui all'articolo 6, il richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ha accoglienza nei centri o strutture di cui all'articolo 9.

6. Al richiedente di cui al comma 5, è prorogata la validità dell'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), al medesimo richiedente possono essere imposte le misure di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In tal caso competente alla convalida delle misure, se ne ricorrono i presupposti, è il tribunale in composizione monocratica.

Art. 15. Modalità di accesso al sistema di accoglienza territoriale - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 14, comma 1, il richiedente presenta richiesta di accesso all'accoglienza per se' e per i propri familiari, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.

2. La prefettura - ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14.

3. La prefettura - ufficio territoriale del Governo provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore.

4. L'accoglienza è disposta nella struttura individuata ed è subordinata all'effettiva permanenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente. Il trasferimento in un centro collocato in una provincia diversa è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

5. L'indirizzo della struttura di accoglienza è comunicato, a cura della prefettura - ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonché alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2. È nella facoltà del richiedente comunicare l'indirizzo della struttura al proprio difensore o consulente legale. È consentito l'accesso nelle medesime strutture dell'UNHCR, nonché dei rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale al fine di prestare assistenza ai richiedenti.

6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.

Art. 16. Forme di coordinamento nazionale e regionale.

1. Il Tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, individua le linee di indirizzo e predispone la programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza previsto dal presente decreto, compresi i criteri

di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto. I criteri di ripartizione regionale individuati dal Tavolo sono fissati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo predispone annualmente, salva la necessità di un termine più breve, un Piano nazionale per l'accoglienza che, sulla base delle previsioni di arrivo per il periodo considerato, individua il fabbisogno dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto.

3. Le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal Tavolo di cui al comma 1 sono attuati a livello territoriale attraverso Tavoli di coordinamento regionale insediati presso le prefetture - uffici territoriali del Governo del capoluogo di Regione, che individuano, i criteri di localizzazione delle strutture di cui agli articoli 9 e 11, nonché i criteri di ripartizione, all'interno della Regione, dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto, tenuto conto dei posti già attivati, nel territorio di riferimento, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14.

4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, la composizione e le modalità operative dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

5. La partecipazione alle sedute dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

Art. 17. Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari.

1. Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

2. Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Nei centri di cui all'articolo 9 sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari, individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico.

4. Nell'ambito del sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 14, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti portatori di esigenze particolari, individuati con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, che tengono conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.

5. Ove possibile, i richiedenti adulti portatori di esigenze particolari sono alloggiati insieme ai parenti adulti già presenti nelle strutture di accoglienza.

6. I servizi predisposti ai sensi dei commi 3 e 4 garantiscono una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, da parte di personale qualificato.

7. La sussistenza di esigenze particolari è comunicata dal gestore del centro alla prefettura presso cui è insediata la Commissione territoriale competente, per l'eventuale apprestamento di garanzie procedurali particolari ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

8. Le persone che hanno subito danni in conseguenza di torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Il personale sanitario riceve una specifica formazione ai sensi del medesimo articolo 27, comma 1-bis, ed è tenuto all'obbligo di riservatezza.

Art. 18. Disposizioni sui minori.

1. Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché corrisponda all'interesse superiore del minore.

3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.

4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di cui al presente decreto sono assicurati servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative.

5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori.

Art. 19. Accoglienza dei minori non accompagnati.

1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni, alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fonda-

mentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2.

2. I minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, fermo restando per i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale l'accesso alle medesime misure di accoglienza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.

3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.

4. Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9.

5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.

6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità.

7. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.

Art. 20. Monitoraggio e controllo.

1. Ferme restando le attività svolte dal Servizio centrale di cui all'articolo 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno svolge, anche tramite le prefetture - uffici territoriali del Governo, attività di controllo e monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza previste dal presente decreto. Le prefetture possono a tal fine avvalersi anche dei servizi sociali del comune.

2. L'attività di cui al comma 1 ha per oggetto la verifica della qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e agli articoli 12 e 14, comma 2, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonché le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 14 a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno può avvalersi di qualificate figure professionali, selezionate anche tra funzionari della pubblica amministrazione in posizione di collocamento a riposo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ovvero di competenti organizzazioni internazionali o intergovernative. Ai relativi oneri si provvede con le risorse del medesimo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione disponibili a legislazione vigente, comprese le risorse a tal fine destinate nell'ambito dei fondi europei.

4. Degli esiti dell'attività di cui ai commi 1 e 2, è dato atto nella relazione di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

Art. 21. Assistenza sanitaria e istruzione dei minori.

1. I richiedenti hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fermo restando l'applicazione dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale.

2. I minori richiedenti protezione internazionale o i minori figli di richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e accedono ai corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua italiana di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 22. Lavoro e formazione professionale.

1. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.

2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi

dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente.

Art. 23. Revoca delle condizioni di accoglienza.

1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui all'articolo 14, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:

a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente;

b) mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda;

c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;

d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti;

e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti.

2. Nell'adozione del provvedimento di revoca si tiene conto della situazione del richiedente con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura - ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro trasmette alla prefettura - ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.

5. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Il provvedimento è comunicato altresì al gestore del centro. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

6. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito.

7. Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, emerge successivamente all'invio nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne dà comunicazione al questore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6.

Art. 24. Abrogazioni.

Sono o restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

Capo II

Disposizioni di attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

Art. 25. Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo le parole: "territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "comprese le frontiere, e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali";

b) all'articolo 2:

1) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

«h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali»;»;

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.»;

3) la lettera m) è soppressa;

c) all'articolo 4:

1) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale su indicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il decreto di nomina dei componenti della Commissione è adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. I componenti effettivi e i componenti supplenti sono designati in base alle esperienze o formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani.»;

2) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

«3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Università degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1.»;

3) al comma 5, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame

della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione.»;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorità degli altri Stati membri.»;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale può individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12, commi 2 e 2-bis.

1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioni territoriali.»;

e) all'articolo 6:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.»;

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore.»;

f) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32.»;

g) all'articolo 8:

1) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.»;

2) al comma 3, dopo le parole: «dall'ACNUR» sono inserite le seguenti: «dall'E-ASO.»;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subito effettuate secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporre i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda.»;

h) all'articolo 10:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilità.»;

2) al comma 2, lettera a), le parole: «protezione internazionale;» sono sostituite

dalle seguenti: «protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri»;»;

3) al comma 2, lettera d), le parole: «protezione internazionale.» sono sostituite dalle seguenti: «protezione internazionale, nonché informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis.»;

4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonché sulle procedure di revoca e sulle modalità di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto.»;

5) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura.»;

dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera).

1. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. È assicurato l'accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso può essere limitato, purché non impedito completamente.»

l) all'articolo 12, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all'interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione.»;

m) all'articolo 13:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonché del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore.»;

3) al comma 4, le parole: «al colloquio.» sono sostituite dalle seguenti: «al colloquio e può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.»;

n) all'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dell'audizione è redatto verbale di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. Il verbale è confermato e sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il richiedente riceve copia del verbale e ha facoltà di formulare osservazioni che sono riportate in calce al verbale, anche per rilevare eventuali errori di traduzione o di trascrizione. La Commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il colloquio può essere registrato con mezzi meccanici. La registrazione può essere acquisita in sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale. Ove la registrazione sia trascritta, non è richiesta la sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 da parte del richiedente.»;

o) l'articolo 20 è abrogato;

p) l'articolo 21 è abrogato;

q) l'articolo 22 è abrogato;

r) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Allontanamento ingiustificato).

- 1. Nel caso in cui il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza aver sostenuto il colloquio di cui all'articolo 12, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda.

2. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 1, entro dodici mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda comprese le ragioni dell'allontanamento.»;

s) all'articolo 26:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I

termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.»;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: «del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantotto successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.»;

4) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;

t) all'articolo 27:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi quando:

a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;

b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;

c) il ritardo è da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11.»;

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda.»;

u) all'articolo 28:

1) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattamento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) la domanda è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.»;

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 28-bis, il Presidente della Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o accelerata.»;

4) il comma 2 è abrogato;

v) dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (Procedure accelerate).

1. Nel caso previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c), appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.

2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando:

a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) la domanda è reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);

c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.»

z) all'articolo 29, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta ad esame preliminare

da parte del Presidente della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi adottati a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.»;

aa) all'articolo 30, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Quando è accertata la competenza dell'Italia all'esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27 decorrono dal momento in cui è accertata la competenza e il richiedente è preso in carico ai sensi del regolamento UE n. 604/2013.»;

bb) all'articolo 32:

1) al comma 1, lettera b), le parole: «, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2» sono soppresse;

2) al comma 1, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

«b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a).»;

3) il comma 2 è abrogato;

4) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«A tale fine, alla scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo gli effetti dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

cc) all'articolo 35, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti.»;

dd) l'articolo 36 è abrogato.

Art. 26. Disposizioni di aggiornamento.

1. Nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: “regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del 18 febbraio 2003,” ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013”.

2. Nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la parola: “ACNUR” ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «UNHCR».

Art. 27. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: “protezione internazionale” sono aggiunte le seguenti: “o la sezione”;

2) al secondo periodo, dopo le parole: “la Commissione territoriale” sono inserite le seguenti: “o la sezione”;

3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' competente il tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro.»;

b) al comma 3, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;

d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.»;

d) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

«L'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 1, è adottata entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 4, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.»;

e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 5 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.»;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello.»;

g) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. L'ordinanza di cui al comma 9, nonché i provvedimenti di cui all'articolo 5 sono comunicati alle parti a cura della cancelleria.».

Capo III

Disposizioni finali

Art. 28. Norma finale.

1. Il riferimento all'articolo 5, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, contenuto nell'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento all'articolo 14, commi 1 e 4, del presente decreto.

2. Il riferimento all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, contenuto nell'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento all'articolo 15, comma 3, del presente decreto.

3. Il riferimento agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, nonché agli articoli 35 e 36, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, contenuto nell'articolo 39, comma 5, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente, agli articoli 9 e 14, comma 4, del presente decreto.

Art. 29. Clausola di invarianza finanziaria.

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 30. Disposizioni di attuazione.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate al regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le modifiche occorrenti all'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Fonte: www.olir.it